# Prospetto informativo con regolamento di gestione. Deka-EuroStocks

Fondo di investimento ai sensi della Parte I della Legge lussemburghese del 20 dicembre 2002 sugli Organismi di investimento collettivo.

Il presente prospetto è pubblicato mediante deposito presso la CONSOB in data 11 aprile 2008.

**Edizione febbraio 2008** 





### Indice

	Pagina
I. Prospetto informativo	4
1. Il fondo	4
2. La società di gestione	4
3. La banca depositaria	5
4. Politica d'investimento	5
5. Tecniche e strumenti	5
6. Indicazioni riguardo ai rischi	6
7. Performance	7
8. Profilo degli investitori	7
9. Imposte	7
10. Spese	8
11. Calcolo del valore unitario	9
12. Acquisto, rimborso e conversione di quote	9
13. Informazioni ai detentori di quote	9
14. Distribuzione nella Repubblica Federale di Germania	10
15. Distribuzione in Austria	10
16. Deka-EuroStocks in sintesi	11
II. Regolamento di gestione	13
Regolamento di base	13
Regolamento speciale	23
III. Appendice	
I vostri partner nello Sparkassen-Finanzgruppe	26
IV. Brevi cenni sulle norme tributarie tedesche	29

### I. Prospetto informativo

Il presente prospetto informativo abbinato al regolamento di gestione, costituito dal regolamento di base e dal regolamento speciale del fondo, è il prospetto dettagliato e, in caso di dubbi, ha la precedenza sul prospetto informativo semplificato. Questo prospetto informativo è valido solo in abbinamento con la più recente relazione annuale pubblicata del fondo la cui data di riferimento non deve essere antecedente di oltre 16 mesi. Nel caso in cui la data della relazione annuale sia antecedente di oltre otto mesi, al sottoscrittore deve essere fornita anche la più recente relazione semestrale del fondo. Queste relazioni sono parte integrante del presente prospetto informativo.

Nessuno è autorizzato a richiamarsi a indicazioni non contenute nel prospetto informativo dettagliato o nel prospetto informativo semplificato o in documenti ai quali si rifà il prospetto informativo e che sono pubblicamente accessibili.

Agli investitori interessati si consiglia di leggere attentamente e integralmente il presente prospetto informativo e di rivolgersi ai propri consulenti legali, tributari o finanziari per essere informati sui requisiti giuridici, sulle disposizioni in materia valutaria e sulle imposte che, secondo il diritto del loro paese di appartenenza, o nel quale hanno la residenza o il domicilio abituale, possono avere effetti sull'acquisto, il possesso, la cessione o altra facoltà di disporre delle quote e sul trattamento fiscale dei proventi.

Nel presente prospetto informativo si applicano le stesse definizioni di cui all'articolo 1 comma 2 del regolamento di base.

Il presente prospetto informativo può anche essere tradotto in altre lingue. In caso di eventuali contraddizioni o ambiguità in una traduzione, prevale il testo tedesco.

La pubblicazione del presente prospetto informativo e l'offerta o la vendita di

quote del fondo possono essere soggetti a restrizioni in taluni territori nazionali. Questo prospetto informativo non deve essere considerato un sollecito all'acquisto di quote.

#### 1. Il fondo

Il fondo d'investimento oggetto del presente prospetto informativo

### **Deka-EuroStocks**

(di seguito il "fondo") è un fondo di valori mobiliari e altri beni patrimoniali costituito su iniziativa della DekaBank Deutsche Girozentrale, Francoforte sul Meno, ai sensi del diritto lussemburghese sotto forma di "fonds commun de placement". Il fondo di investimento, costituito l'8 marzo 1999 per una durata illimitata, è soggetto dall'1 gennaio 2007 alla Parte 1 della Legge lussemburghese del 20 dicembre 2002 sugli Organismi di investimento collettivo e soddisfa i requisiti della Direttiva 85/611/CEE del Consiglio del 20 dicembre 1985 nella versione del 13 febbraio 2002.

Sono disponibili quote di tre categorie: categoria di quote CF, categoria di quote TF e categoria di quote F (T) che si differenziano per l'impiego dei proventi e per le spese.

L'esercizio del fondo termina ogni anno al 30 settembre. La relazione annuale è certificata dalla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.à r.l. Per le categorie di quote CF e TF è prevista una distribuzione dei proventi che avviene intorno al 20 novembre. I proventi della categoria di quote F (T) vengono capitalizzati.

Il fondo viene gestito dalla Deka International S.A. ("società di gestione"), Lussemburgo. I beni patrimoniali del fondo sono custoditi presso la Deka-Bank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A. ("banca depositaria"), Lussemburgo.

### 2. La società di gestione

La società di gestione è stata costituita il 12 agosto 1988 come società anonima secondo il diritto lussemburghese con durata illimitata. La sua sede è in Lussemburgo ed è registrata al numero B. 28 599 del registro lussemburghese di commercio e delle società.

Lo statuto della società è stato pubblicato sul Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (Mémorial) del 26 ottobre 1988 ed è depositato presso il registro lussemburghese di commercio e delle società. Lo statuto è stato modificato l'ultima volta con delibera dei soci del 6 aprile 2006. Una nuova redazione coordinata dello statuto è stata depositata presso il registro lussemburghese di commercio e delle società e la modifica dello statuto è stata pubblicata sul Mémorial il 3 maggio 2006.

Lo scopo della società è la costituzione e/o gestione di OICVM lussemburghesi e/o esteri autorizzati ai sensi della Direttiva 85/611/CEE e la gestione ulteriore di altri OIC lussemburghesi e/o esteri, che non rientrano in questa direttiva.

L'attività di gestione di fonds communs de placement e di società d'investimento comprende in particolare:

- La gestione degli investimenti. In questo contesto la società può conferire, per conto degli OICVM e OIC gestiti dalla stessa, comunicazioni o disposizioni concernenti investimenti da effettuare, stipulare contratti, acquistare, vendere, scambiare e cedere in garanzia tutti i tipi di valori mobiliari e altri generi di patrimoni, esercitare per conto degli OICVM e OIC gestiti dalla stessa tutti i diritti di voto in relazione ai titoli che formano il patrimonio degli OICVM e OIC, senza che questo elenco sia esaustivo.
- Attività amministrative in relazione agli OICVM e OIC. Si tratta della totalità delle attività elencate nell'appendice II della Legge del 20 dicembre 2002, ovvero in particolare la valutazione dei portafogli e la determinazio-

ne del prezzo delle azioni e/o quote degli OICVM e OIC, l'emissione e il riscatto di azioni e/o quote degli OICVM e OIC, la tenuta del registro per gli OICVM e OIC, la conduzione e custodia delle registrazioni di transazioni. Questo elenco non intende essere esaustivo.

Vendita delle azioni e/o quote di OICVM e OIC gestiti direttamente o da terzi in Lussemburgo e/o all'estero.

La società può esercitare la propria attività in Lussemburgo e all'estero, aprire stabili organizzazioni ed effettuare tutte le altre operazioni necessarie per il raggiungimento dei suoi scopi e rientranti nel quadro delle disposizioni della Legge del 10 agosto 1915 e del capitolo 13 della Legge del 20 dicembre 2002.

La società di gestione ha incaricato, sotto la propria responsabilità, a spese proprie e sotto il proprio controllo, la Deka Investment GmbH, Francoforte sul Meno, dello svolgimento della politica d'investimento giornaliera del fondo. Il gestore del fondo è autorizzato a investire beni patrimoniali del fondo e/o a liquidare investimenti esistenti.

La Deka Investment GmbH è una società di intermediazione mobiliare (società di gestione) secondo il diritto tedesco ed è specializzata nella gestione di portafogli di fondi per la clientela privata e gli investitori istituzionali. I beni patrimoniali gestiti da questa società al 31 dicembre 2006 ammontavano a circa EUR 69.5 miliardi.

Della gestione delle transazioni per conto del fondo si occuperà prevalentemente la banca depositaria, di cui la società di gestione è una controllata.

Per ulteriori dati sulla società di gestione consultare l'appendice "I vostri partner nello Sparkassen-Finanzgruppe".

### 3. La banca depositaria

La DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A. è stata costituita il 5 febbraio 1971 come società anonima secondo il diritto lussemburghese con sede in Lussemburgo. Si tratta di una banca ai sensi della Legge lussemburghese del 5 aprile 1993 sul settore finanziario ed effettua operazioni bancarie di qualsiasi tipo.

I suoi diritti e doveri in qualità di banca depositaria sono stabiliti dal diritto lussemburghese, dal regolamento di gestione e dal contratto di banca depositaria.

### 4. Politica d'investimento

L'obiettivo principale della politica d'investimento di Deka-EuroStocks è conseguire sui mercati azionari europei un adeguato rendimento complessivo in euro da crescita e utili di capitale.

A tal fine si prevede di investire il patrimonio del fondo, secondo il principio della diversificazione del rischio e nel rispetto delle direttive generali valide per la politica d'investimento ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di base, prevalentemente in azioni di imprese con sede giuridica o attività economica prevalente in un paese europeo. La quota di azioni di imprese con sede giuridica o attività economica prevalente in uno stato membro dell'Unione Europea, che partecipi all'Unione Monetaria Europea, non può essere inferiore complessivamente al 50% del patrimonio netto del fondo.

Le tecniche e gli strumenti relativi a titoli utilizzati nell'ambito dell'articolo 5 comma 1 lettera g) del regolamento di base possono mirare anche a scopi diversi dalla copertura e includono tra l'altro opzioni, contratti finanziari a termine, swap, contratti a termine su divise, nonché combinazioni degli stessi.

Ad integrazione dell'articolo 9 comma 1 del regolamento di base, il fondo potrà concedere o prendere in prestito titoli nell'ambito di un sistema standardizzato organizzato da un istituto di compensazione riconosciuto o altro istituto finanziario di prima categoria specializzato in

questo tipo di operazioni o di un contratto quadro standard.

La società di gestione concluderà le operazioni summenzionate esclusivamente con istituti finanziari di prim'ordine in qualità di partner commerciali, specializzati in tali operazioni e la cui solvibilità sia stata classificata da un'agenzia di rating come "investment grade".

Si possono acquistare quote e azioni di organismi d'investimento collettivo ai sensi dell'articolo 5 comma 1 lettera e) del regolamento di base fino a un massimo del 10% del patrimonio netto del fondo.

È altresì consentito detenere depositi bancari ai sensi dell'articolo 5 comma 1 lettera f) del regolamento di base, nonché liquidità ai sensi dell'articolo 5 comma 3 del regolamento di base.

#### 5. Tecniche e strumenti

Per un'efficiente gestione del portafoglio, il fondo può avvalersi delle tecniche e degli strumenti che hanno per oggetto titoli e strumenti del mercato monetario, nel rispetto delle condizioni e dei limiti fissati dalla Legge del 2002 o dall'autorità di vigilanza lussemburghese. Rientrano in queste tecniche e questi strumenti, oltre alle operazioni di prestito titoli ai sensi dell'articolo 9 del regolamento di base e delle operazioni di pronti contro termine ai sensi dell'articolo 10 del regolamento di base, soprattutto i derivati e in particolare le opzioni, i contratti finanziari a termine, gli swap, i contratti a termine su valute e loro combinazioni.

Ad integrazione dell'articolo 9 comma 2 del regolamento di base, la garanzia ricevuta dal fondo nell'ambito del prestito di titoli può consistere anche in azioni.

Le parti con le quali sono stipulati i contratti di prestito dei titoli devono avere sede in un Paese membro dell'Unione Europea o altro Paese dello Spazio Economico Europeo o negli Stati Uniti d'America, Canada, Hong Kong, Giappone, Nuova Zelanda o altro Paese con

equivalente vigilanza degli organi bancari. Le azioni consegnate a garanzia devono essere incluse in un indice locale di questi paesi.

La gestione del capitale attribuito in garanzia viene ricalcolata quotidianamente e adeguata di conseguenza.

Per opzione s'intende il diritto di acquistare (opzione di acquisto od opzione "call") o di vendere (opzione di vendita od opzione "put") un determinato valore patrimoniale a una data predeterminata ("data di esercizio") e ad un prezzo prefissato ("prezzo di esercizio"). Il prezzo di un'opzione call o put è denominato "premio".

I contratti finanziari a termine sono contratti bilaterali che conferiscono alle parti contraenti il diritto ovvero l'obbligo di ritirare ovvero di consegnare un determinato bene patrimoniale a una data predeterminata e ad un prezzo prefissato, con corresponsione immediata di una frazione soltanto dell'entità del contratto ("margine di copertura").

L'utilizzo di derivati e di altre tecniche e strumenti deve avvenire prevalentemente in prospettiva di un incremento della performance, senza in tal modo discostarsi dagli obiettivi d'investimento indicati nel regolamento di base o nel regolamento speciale e nel prospetto informativo del fondo o modificare il carattere sostanziale della sua politica d'investimento.

Il fondo può eseguire operazioni in derivati, come parte della propria strategia d'investimento, entro i limiti stabiliti nell'articolo 6 commi 5 e 6 del regolamento di base, se il rischio complessivo dei valori base non supera i limiti d'investimento di cui all'articolo 6. Gli investimenti del fondo in derivati basati su indici non sono da considerare per i limiti di investimento dell'articolo 6, commi da 1 a 6. Quando un derivato è associato a un titolo o a uno strumento del mercato monetario, va considerato congiuntamente ad esso per quanto riguarda la conformità alle norme del presente articolo.

Il fondo assicura che il rischio complessivo associato a derivati non supera il valore netto complessivo del suo portafoglio. Nel calcolo del rischio si considerano il valore di mercato dei titoli sottostanti, il rischio di insolvenza della parte con cui si effettua l'operazione, le oscillazioni future del mercato e il termine di liquidazione delle posizioni.

Nella gestione del fondo si applicano una procedura di gestione dei rischi, che sorveglia e misura costantemente il rischio associato agli investimenti e la loro quota nel profilo di rischio complessivo del fondo, e una procedura per la valutazione precisa e indipendente del valore di derivati OTC.

Le informazioni sull'applicazione attuale delle tecniche e degli strumenti sono disponibili presso la società di gestione al numero di telefono (+3 52) 34 09-39 e presso la DekaBank Deutsche Girozentrale, da lunedì a venerdì dalle ore 8.00 alle 18.00, al numero di telefono +49 (0) 69 71 47-6 52.

### 6. Indicazioni riguardo ai rischi

Le quote del fondo sono titoli i cui prezzi sono determinati in funzione delle oscillazioni, nei giorni di normale apertura della borsa, dei corsi dei valori patrimoniali che costituiscono il fondo e possono pertanto salire o scendere. Le tecniche e gli strumenti descritti nel paragrafo 5 contengono inoltre rischi specifici, in particolare le operazioni di opzione e a termine.

L'acquisto e la vendita di opzioni comportano particolari rischi:

- Il premio versato di un'opzione call o put acquistata può andare perduto, se il corso del titolo sottostante all'opzione non si sviluppa in linea con le attese e pertanto non rientra nell'interesse del fondo l'esercizio dell'opzione.
- In caso di vendita di un'opzione call sussiste il rischio che il fondo non partecipi più a un possibile forte incre-

mento del titolo o che debba coprirsi nell'esercizio dell'opzione da parte della controparte contro prezzi di mercato svantaggiosi.

- Nella vendita di un'opzione put sussiste il rischio che il fondo sia obbligato a ritirare titoli al prezzo d'esercizio, anche in presenza di un prezzo di mercato decisamente inferiore di questi titoli all'atto dell'esercizio dell'opzione.
- L'effetto leva delle opzioni può incidere sul patrimonio del fondo più dell'acquisto diretto di titoli.

I contratti finanziari a termine e i contratti a termine su divise offrono notevoli opportunità ma comportano anche dei rischi, considerato che solo una frazione dell'entità del rispettivo contratto ("margine di copertura") deve essere corrisposta immediatamente. Con riferimento al margine di copertura, le fluttuazioni di corso, verso l'alto o verso il basso, del valore di base oggetto del contratto a termine possono determinare guadagni o perdite considerevoli. I contratti a termine presentano dunque un'elevata volatilità.

Nella misura in cui ci si avvalga di contratti a termine finanziari e contratti a termine su divise a fini di copertura, tali contratti servono esclusivamente a ridurre i rischi di variazioni dei corsi. Essi non possono tuttavia escludere che i rischi di variazioni dei corsi influiscano negativamente sull'andamento dell'attività del fondo, a dispetto delle possibili operazioni di copertura. I costi derivanti dalle operazioni di copertura dei corsi e le eventuali perdite riducono il risultato economico del fondo.

Quando i beni patrimoniali del fondo sono investiti in valute diverse dalla valuta di base del fondo, i ricavi, i rimborsi e i proventi di tali investimenti sono percepiti nella valuta rispettiva. Una svalutazione di questa valuta rispetto a quella del fondo comporta quindi anche una svalutazione del fondo. La società di gestione può stipulare contratti di copertura dei corsi valu-

tari. Questi non possono tuttavia escludere che le variazioni dei tassi di cambio influiscano negativamente sull'andamento del fondo. I costi derivanti dalle operazioni di copertura dei corsi valutari e le eventuali perdite riducono il risultato economico del fondo.

Il fondo è esposto inoltre al rischio associato al paese ed ai trasferimenti. Il rischio associato al paese si riferisce all'eventualità che un debitore straniero, pur essendo solvibile, per mancanza dell'autorizzazione al trasferimento del paese in cui è domiciliato possa trovarsi nelle condizioni di non poter adempiere affatto o nei dovuti termini ai propri impegni. Ad esempio i pagamenti dovuti al fondo possono venire a mancare o essere effettuati in una valuta non più convertibile a causa di restrizioni sui cambi.

I beni patrimoniali di emittenti russi acquistati in Russia sono soggetti ad un rischio maggiore legato alla custodia, in quanto la prassi di mercato prevede la custodia di tali titoli in istituti russi, che non sempre sono adeguatamente assicurati contro furto, distruzione o perdite nel periodo di custodia dei beni.

Per il fondo possono essere acquistati anche beni patrimoniali non quotati ufficialmente in borsa ovvero non negoziati su un mercato regolamentato. L'acquisto di tali beni patrimoniali è connesso al rischio che si verifichino problemi in particolare nella rivendita a terzi di tali beni patrimoniali.

Più del 10% del patrimonio netto del fondo può essere investito in azioni di emittenti russi, a condizione che tali titoli siano quotati e negoziati nel "Russian Trading System Stock Exchange" o nel "Moscow Interbank Currency Exchange".

Il valore del fondo può variare negativamente anche a causa di eventi imprevedibili, per esempio avvenimenti politici internazionali, cambiamenti di politiche nazionali, regime fiscale, restrizioni degli investimenti di capitali provenienti dall'estero e ribassi dei cambi, oltre che per effetto di eventi straordinari e di leggi e ordinamenti in vigore.

La performance fee potrebbe rappresentare un impulso per la società di gestione per impiegare il patrimonio del fondo in investimenti più speculativi rispetto a quelli che effettuerebbe se tale commissione non venisse incamerata.

In linea di massima non è pertanto possibile garantire il raggiungimento degli obiettivi definiti nella politica d'investimento.

### 7. Performance

La performance viene calcolata per le quote di ciascuna categoria in base al metodo BVI. Il calcolo si basa sui prezzi di rimborso alla scadenza iniziale e finale.

Le distribuzioni intermedie vengono reinvestite al prezzo di rimborso del giorno della distribuzione.

Per indicazioni sulla performance consultare il prospetto informativo semplificato e le relazioni semestrali e annuali. Inoltre la performance attuale viene pubblicata nelle informazioni sui prodotti del fondo d'investimento nell'ambito dell'offerta sul sito Internet www.deka.de.

### 8. Profilo degli investitori

Le quote del fondo sono finalizzate prima di tutto alla formazione e ottimizzazione del patrimonio. Sono pertanto particolarmente indicate per gli investitori con un'alta propensione al rischio e un'elevata esperienza d'investimento in titoli, alla luce dei rischi di corso illustrati nel paragrafo 6, e con un orizzonte d'investimento di medio-lungo termine.

### 9. Imposte

Il patrimonio del fondo è soggetto nel Granducato di Lussemburgo a una "taxe d'abonnement" da versare trimestralmente che attualmente ammonta allo 0,05% annuo sul patrimonio netto del fondo pubblicato alla fine di ogni trimestre, nella misura in cui non sia investito in fondi d'investimento lussemburghesi soggetti alla "taxe d'abonnement".

Le entrate del fondo non sono tassate nel Granducato di Lussemburgo, ma possono essere soggette a eventuali ritenute d'imposta o a imposte diverse nei paesi in cui è investito il patrimonio del fondo.

Con decorrenza dall'1 luglio 2005, ai pagamenti d'interessi a favore di percipienti residenti in altri stati dell'UE si applica la direttiva UE sul risparmio. La direttiva UE sul risparmio non ha conseguenze sul modo in cui i proventi da capitale vengono di volta in volta tassati nei vari paesi dell'UE, ma si limita esclusivamente ai movimenti dei pagamenti dei cittadini comunitari che possiedono conti o depositi fuori del loro paese d'origine.

La direttiva UE sul risparmio non ha pertanto effetti sui detentori di quote residenti in Lussemburgo e che custodiscono le loro quote in un deposito presso un istituto di credito in Lussemburgo.

Se l'investitore privato straniero deposita, presso un istituto di credito con sede in Lussemburgo, le quote di un fondo di distribuzione che, ai sensi delle disposizioni della direttiva UE sul risparmio, investe più del 15% in titoli obbligazionari, la parte di interessi eventualmente distribuita è soggetta alle disposizioni dell'articolo 6 della direttiva UE sul risparmio e viene eventualmente tassata. Se un fondo di distribuzione o capitalizzazione ai sensi delle disposizioni della direttiva UE sul risparmio investe oltre il 40% (dall'1 gennaio 2011 oltre il 25%) in titoli obbligazionari, in caso di rimborso o cessione delle quote del fondo la parte d'interessi è soggetta a tassazione. L'aliquota d'imposta è pari al 15% dall'1 luglio 2005, al 20% dall'1 luglio 2008 e al 35% dall'1 luglio 2011.

In alternativa, l'investitore privato può farsi esentare dalla ritenuta d'imposta, dando autorizzazione all'istituto di credito lussemburghese di rendere pubblici i suoi proventi finanziari; in tal modo

l'istituto può rinunciare a effettuare la ritenuta d'imposta e notificare invece i proventi alle autorità fiscali competenti per legge.

I detentori di quote che non sono residenti in Lussemburgo o non vi intrattengono una stabile organizzazione, non sono tenuti a versare in Lussemburgo alcuna imposta sul reddito, di successione o patrimoniale sulle loro quote o sui proventi delle loro quote. Per loro valgono le norme tributarie nazionali.

### 10. Spese

Le quote delle categorie CF e F (T) vengono emesse al valore unitario più una commissione di vendita non superiore al 5,26% (attualmente 3,75%) del valore unitario, applicata a favore degli agenti di distribuzione.

Il prezzo di emissione per quote della categoria TF è il valore unitario. Non si applica alcuna commissione di vendita, ma alla parte del patrimonio netto del fondo attribuibile alle quote della categoria TF viene addebitato un compenso annuo fino all'1,50% (attualmente 0,72%) a favore degli agenti di distribuzione di quote della categoria TF, che va calcolato in percentuale su questa parte del patrimonio del fondo nell'ultimo giorno di valutazione e versato alla società di gestione ogni mese posticipatamente.

Al prezzo di emissione delle quote di entrambe le categorie possono aggiungersi tasse o altri oneri dovuti nei rispettivi paesi di distribuzione.

La società di gestione riceve dal patrimonio del fondo, come commissione di gestione per l'amministrazione principale e l'amministrazione degli investimenti, un compenso annuo fino al 2,00% (attualmente l'1,25% annuo per la categoria di quote CF e TF e l'1,75% annuo per la categoria di quote F (T)), che va calcolato in percentuale sul patrimonio medio netto del fondo di ogni mese e versato alla fine del relativo mese.

Per la gestione del patrimonio del fondo imputabile alle categorie di quote CF e TF, la società di gestione può ottenere un compenso calcolato quotidianamente e basato sul risultato ("performance fee"), a condizione che la performance del fondo prima delle spese (commissione di gestione, commissione di distribuzione e commissione della banca depositaria) superi quella di un indice di riferimento. Tale indice è l'MSCI EMU Large Cap Net Index in EUR\*). La performance fee viene calcolata sul 25,00% della sovraperformance, anche in caso di andamento negativo dell'indice di riferimento e del valore unitario, a patto che il valore unitario sia superiore all'indice di riferimento. Per determinare la prestazione del gestore, nel calcolo della performance fee viene preso in esame l'arco di tempo più vicino possibile tra valutazione dell'indice e valutazione del fondo. Il periodo di calcolo è il rispettivo esercizio del fondo. L'eventuale sovra o sottoperformance del fondo non viene portata a nuovo. Al termine dell'esercizio, la performance fee esistente e accantonata potrà essere prelevata dal patrimonio del fondo. La società di gestione ha la facoltà di calcolare un compenso minore. Nel caso in cui uno o tutti gli indici di riferimento vengano a mancare, la società di gestione stabilisce un altro indice o altri indici equiparabili che subentreranno al posto dell'indice menzionato. A integrazione dell'articolo 16 del regolamento di base, al fondo possono essere addebitate tutte le spese e i costi connessi con l'utilizzo dell'indice di riferimento di cui sopra.

Inoltre, la società di gestione può ricevere fino al 50% dei proventi derivanti dalla realizzazione di operazioni di prestito in titoli effettuate per conto del fondo sotto forma di compenso forfettario in ragione delle spese sostenute per la preparazione e la realizzazione di tali operazioni di prestito in titoli.

La banca depositaria riceve dal patrimonio del fondo un compenso annuo per l'attività di banca depositaria fino allo 0.24% (attualmente 0.10%) che va calcolato in percentuale sul patrimonio medio netto mensile del fondo e versato alla fine di ogni mese nonché un'usuale commissione bancaria per le spese di istruzione per operazioni eseguite per conto del fondo. Alla banca depositaria vengono rimborsate le spese e gli oneri sostenuti dalla stessa per incarichi legittimi e di mercato conferiti a terzi, ai sensi dell'articolo 4 comma 3 del regolamento di base in relazione alla custodia di beni patrimoniali del fondo.

Il patrimonio del fondo sostiene inoltre le spese ai sensi dell'articolo 16 del regolamento di base.

La total expense ratio (TER), ovvero le spese totali (escl. le spese per transazioni) in base alle spese sostenute nel periodo di riferimento nella relativa categoria di quote rapportate al patrimonio medio netto del fondo della categoria di quote in oggetto, viene indicata nel conto economico della relazione annuale e nel prospetto informativo semplificato. Le spese totali comprendono in particolare la commissione di gestione, il compenso per la banca depositaria, le spese dei revisori dei conti, le spese per i prospetti informativi e le relazioni, la taxe d'abonnement e tutte le altre spese di cui all'articolo 16 del regolamento di base ad eccezione delle spese per transazioni. Le spese totali della categoria di quote TF comprendono inoltre la commissione di distribuzione corrente di cui all'articolo 8 comma 3 del regolamento speciale. Il calcolo del total expense ratio si effettua nel seguente modo:

### Calcolo

### Spiegazione

TER: Coefficiente di spesa totale (TER) in percentuale

<sup>&</sup>quot;) MSCI non si assume alcuna responsabilità riguardo ai dati MSCI citati. I dati forniti da MSCI non possono essere redistribuiti o utilizzati come base per altri indici o titoli o prodotti finanziari. Questi documenti / informazioni non sono stati redatti, verificati o confermati da MSCI.

GKn: Spese totali effettivamente addebitate (nominali, tutte le spese senza spese di transazione) per la categoria di quote nella valuta del fondo nel periodo di riferimento

M: Valore medio dei valori giornalieri del patrimonio netto del fondo per la categoria di quote nel periodo di riferimento

I vantaggi pecuniari (ricerca di broker, analisi finanziarie, sistemi di informazioni di mercati e corsi) forniti alla società di gestione o al gestore del fondo senza particolari addebiti in relazione con operazioni di trading, vengono utilizzati nell'interesse dei detentori di quote nelle decisioni d'investimento.

### 11. Calcolo del valore unitario

Per il calcolo del valore unitario delle quote di entrambe le categorie, la società di gestione, sotto la vigilanza della banca depositaria, calcola il valore dei beni patrimoniali del fondo detratti i suoi debiti in ogni giorno di valutazione, lo ripartisce sulle categorie di quote e lo divide per il numero di quote in circolazione.

I principi della valutazione dei beni patrimoniali del fondo risultano dall'articolo 12 comma 2 del regolamento di base.

Il giorno di valutazione è ogni giorno, che è al contempo giorno di borsa in Lussemburgo e a Francoforte sul Meno. Nei giorni di apertura della borsa che sono festività di legge in una delle suddette località, come pure il 24 e il 31 dicembre, di norma la valutazione non viene effettuata. La società di gestione può decidere di effettuare la valutazione in tali giorni, nel qual caso se ne darà notizia mediante pubblicazione su due quotidiani. Uno di questi quotidiani deve essere un giornale lussemburghese.

# 12. Acquisto, rimborso e conversione di quote

A decorrere dall'1 gennaio 2007 le quote di tutte le categorie del fondo sono rappresentate esclusivamente da certificati globali intestati al detentore. Sono fatti salvi i diritti degli attuali investitori. I certificati di partecipazione continuano ad essere validi. Gli investitori non hanno diritto a ricevere certificati singoli. L'acquisto delle quote è possibile solo se vengono custodite presso un depositario. Sia la banca depositaria che la DekaBank Deutsche Girozentrale, Francoforte sul Meno, offrono la custodia delle quote.

Le quote di tutte le categorie del fondo possono essere acquistate e rimborsate presso la società di gestione, la banca depositaria e presso gli agenti di pagamento elencati nel presente prospetto informativo. Nell'intermediazione dell'acquisto o del rimborso di quote tramite terzi può essere applicata l'usuale commissione per titoli.

Le quote di tutte le categorie vengono emesse e rimborsate in ogni giorno di valutazione

Al momento della consegna della domanda di sottoscrizione e/o rimborso, l'investitore non sarà a conoscenza del valore netto d'inventario del fondo.

L'emissione di quote non è a tempo determinato. La società di gestione può a propria discrezione rifiutare una domanda di sottoscrizione (p. es. in caso di sospetto di attività di market timing dell'investitore) oppure limitare temporaneamente, sospendere o annullare definitivamente l'emissione di quote, nella misura in cui ciò appaia necessario nell'interesse della totalità dei detentori di quote, per la tutela della società di gestione, per la tutela del fondo, nell'interesse della politica d'investimento o in caso di rischi per specifici obiettivi d'investimento del fondo.

Gli ordini di acquisto o di riscatto pervenuti alla società di gestione entro le ore 12.00 (ora del Lussemburgo) in un giorno di valutazione sono contabilizzati in base al valore delle quote in tale giorno di valutazione. Gli ordini pervenuti dopo le ore 12.00 (ora del Lussemburgo) sono

contabilizzati in base al valore unitario del giorno di valutazione successivo.

Il rimborso avviene al valore unitario. Dal prezzo di emissione possono essere dedotti tasse o altri oneri dovuti nei rispettivi paesi di distribuzione.

Il rimborso di quote viene posticipato, qualora il calcolo del valore unitario, di cui all'articolo 12 comma 6 del regolamento di base, sia temporaneamente sospeso o in caso di rimborsi consistenti ai sensi dell'articolo 12 comma 5, che non possono essere soddisfatti con la liquidità e le assunzioni di credito consentite del fondo.

Le quote di una categoria non possono essere convertite in quote di un'altra categoria del fondo.

Le quote del fondo sono negoziabili in borsa, tuttavia non ne è prevista la quotazione in una borsa.

# 13. Informazioni ai detentori di quote

I prezzi di emissione e rimborso possono essere richiesti ogni giorno operativo di borsa presso la sede della società di gestione e presso gli agenti di informazioni.

Le relazioni annuali certificate vengono messe gratuitamente a disposizione dei detentori di quote entro 4 mesi dal termine dell'esercizio presso la sede della società di gestione e presso gli agenti di informazioni.

Le relazioni semestrali vengono messe a disposizione entro due mesi dal termine del periodo al quale si riferiscono, nella stessa forma della relazione annuale.

I pagamenti, ad esempio i proventi da rimborsi, vengono effettuati dalla società di gestione o dalla banca depositaria nonché tramite gli agenti di pagamento indicati nel presente prospetto informativo. Questo prospetto informativo con il regolamento di gestione del fondo, il prospetto informativo semplificato e altre informazioni sul fondo o sulla società di gestione sono disponibili gratuitamente presso la sede della società di gestione e presso gli agenti di informazioni.

Tutte le modifiche al regolamento di base e al regolamento speciale vengono depositate presso il registro lussemburghese di commercio e delle società. Un avviso di tale deposito viene pubblicato sul *Mémorial*, la Gazzetta Ufficiale del Granducato di Lussemburgo.

Le informazioni importanti ai detentori di quote vengono pubblicate almeno su due quotidiani nazionali, uno dei quali deve essere un quotidiano lussemburghese, nonché nel rispetto degli obblighi di pubblicazione dei paesi nei quali le quote vengono vendute al pubblico.

### 14. Distribuzione nella Repubblica Federale di Germania

La vendita delle quote in Germania è stata segnalata all'Istituto federale per la sorveglianza sui servizi finanziari.

# Agente di pagamento e di informazioni

DekaBank Deutsche Girozentrale Mainzer Landstraße 16 60325 Francoforte Tel. +49 (0) 69 71 47-6 52

Il prospetto informativo completo di regolamento di gestione, il prospetto informativo semplificato, la relazione annuale ed eventualmente la relazione semestrale sono disponibili gratuitamente presso l'agente di informazioni, al quale si può richiedere anche il prezzo di emissione e di rimborso delle quote del fondo.

Le quote possono essere acquistate e rimborsate presso l'agente di pagamento.

Il prezzo di emissione e il prezzo di rimborso delle quote del fondo nonché le informazioni destinate agli investitori vengono pubblicati sulla *Börsen-Zeitung* di Francoforte sul Meno.

### 15. Distribuzione in Austria

Le seguenti informazioni sono destinate a potenziali acquirenti nella Repubblica austriaca, in quanto contengono precisazioni e integrazioni di questo prospetto informativo relative alla vendita nella Repubblica austriaca:

# Agente di pagamento e di informazioni in Austria

Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank Aktiengesellschaft Hypo-Passage 1 A-6900 Bregonza

Le quote possono essere acquistate e riscattate presso l'agente di pagamento.

Il prospetto informativo dettagliato e il prospetto informativo semplificato non-ché la relazione annuale e quella semestrale si possono ottenere presso l'agente suddetto gratuitamente. Nella stessa sede si possono chiedere anche i prezzi di emissione e di rimborso. I prezzi di emissione e di rimborso calcolati per ogni giorno di valutazione sono pubblicati anche in Internet sul sito www.deka.de.

### Organi di stampa

Tutte le altre comunicazioni vengono pubblicate nel quotidiano *Die Presse*.

16. Deka-EuroStocks in sintesi	
Costituzione del fondo	8 marzo 1999
Durata del fondo	illimitata
Valuta del fondo	euro
Data della prima emissione	3 maggio 1999
	Categoria quote CF
ISIN / WKN (numero di codice)	LU009765574/989586
Commissione di vendita	fino al 5,26% (attualmente 3,75%) del valore unitario
Commissione di distribuzione	nessuna
Prezzo della prima emissione	EUR 41,50 (compresa commissione di vendita)
Commissione di gestione per	
l'amministrazione principale e	fino al 2,00% annuo (attualmente 1,25%) del patrimonio netto medio del fondo sui
l'amministrazione degli investimenti	valori giornalieri
Destinazione dei proventi	distribuzione intorno al 20 novembre
	Categoria quote TF
ISIN / WKN (numero di codice)	LU0097654924/989585
Commissione di vendita	nessuna
Commissione di distribuzione	fino all'1,50% annuo (attualmente 0,72%), riferito al valore di fine mese
Prezzo della prima emissione	EUR 40,00
Commissione di gestione per	
l'amministrazione principale e	fino al 2,00% annuo (attualmente 1,25%) del patrimonio netto medio del fondo sui
l'amministrazione degli investimenti	valori giornalieri
Destinazione dei proventi	distribuzione intorno al 20 novembre
	Categoria quote F (T)
Data della prima emissione	29 febbraio 2008
ISIN / WKN (numero di codice)	LU0342337564/DK0EBU
Commissione di vendita	fino al 5,26% (attualmente 3,75%) del valore unitario
Commissione di distribuzione	nessuna
Prezzo della prima emissione	EUR 103,75 (compresa commissione di vendita)
Commissione di gestione per	
l'amministrazione principale e	fino al 2,00% annuo (attualmente 1,75%) del patrimonio netto medio del fondo sui
l'amministrazione degli investimenti	valori giornalieri
Destinazione dei proventi	capitalizzazione
	Per le categorie di quote CF e TF
Performance fee	fino al 25,00% annuo della quota della performance del fondo eccedente
	la performance dell'MSCI EMU Large Cap Net Index in EUR utilizzato come indice
	di riferimento

Deka-EuroStocks in sintesi	
	Per tutte le categorie di quote
Compenso per operazioni di	
prestito titoli	fino al 50% dei proventi derivanti dalla conclusione di operazioni di prestito titoli per conto del fondo
Commissione della banca depositaria	fino allo 0,24% annuo (attualmente 0,10%) del patrimonio netto medio del fondo sui valori giornalieri
Garanzia delle quote	dall'1 gennaio 2007 esclusivamente attraverso certificati globali, nessun certificato singolo; sono fatti salvi i diritti degli attuali investitori
Termine di accettazione ordini	12.00 ora del Lussemburgo per il conteggio al prezzo di emissione o rimborso dello stesso giorno di valutazione
Valuta	giorno di valutazione più due giorni lavorativi bancari
Termine dell'esercizio	30 settembre
Data della relazione annuale	30 settembre, pubblicazione a metà gennaio circa
Data della relazione semestrale	31 marzo, pubblicazione a metà maggio circa
Quotazione in borsa delle quote	non prevista
Nota sul deposito nel Mémorial	
Regolamento di base	28 febbraio 2004
Regolamento speciale	31 marzo 2008

### II. Regolamento di gestione

### Regolamento di base

Il presente regolamento di base è stato depositato presso il registro lussemburghese di commercio e delle società e la comunicazione del deposito è stata pubblicata il 28 febbraio 2004 nel *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (Mémorial)*, la Gazzetta Ufficiale del Granducato del Lussemburgo.

# Articolo 1 Applicazione e definizioni

1. Deka International S.A., Luxemburg, è l'autore del presente regolamento di base per il fondo d'investimento costituito in forma di fonds commun de placement ai sensi della Parte I della Legge del 2002. Esso è valido solo per i fondi nel cui regolamento speciale è espressamente dichiarato che il presente regolamento di base è parte integrante del regolamento di gestione del fondo. Il regolamento di base stabilisce i principi generali, mentre le caratteristiche specifiche di ogni fondo sono descritte nel rispettivo regolamento speciale, che può altresì prevedere regolamentazioni integrative e diverse da singole norme del regolamento di base. Il regolamento speciale di ogni singolo fondo e il regolamento di base costituiscono congiuntamente il regolamento di gestione del fondo in oggetto (di seguito il "fondo").

### 2. Valgono le seguenti definizioni:

### "CSSF":

Commission de Surveillance du Secteur Financier (autorità di vigilanza finanziaria in Lussemburgo per il settore finanziario).

### "derivati":

strumenti finanziari derivati, in particolare opzioni, future e swap.

### "paese terzo":

paese che non è un "paese membro".

"strumenti del mercato monetario": strumenti scambiati normalmente sul

mercato monetario, liquidi e il cui valore può essere determinato con precisione in qualsiasi momento.

### "mercato regolamentato":

un mercato conforme all'articolo 1, numero 13 della Direttiva del Consiglio 93/22/CEE del 10 maggio 1993 e successive modifiche relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari.

### "Legge del 2002":

la Legge del 20 dicembre 2002 sugli Organismi di investimento collettivo (incluse le modifiche e integrazioni successive).

### "paese membro":

i paesi membri dell'Unione Europea e gli altri paesi aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo (Islanda, Norvegia, Liechtenstein).

### "patrimonio netto del fondo":

il patrimonio del fondo al netto delle passività

### "OIC":

un Organismo d'investimento collettivo.

### "OICVM":

un Organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari ai sensi della Direttiva 85/611/CEE.

### "derivati OTC":

derivati non scambiati in borsa.

### "titoli"

- azioni e altri titoli equiparabili ad azioni ("azioni")
- obbligazioni ed altri titoli di debito ("titoli di debito")
- tutti gli altri titoli che possono essere scambiati sui mercati, che autorizzano all'acquisto di titoli tramite sottoscrizione o conversione, ad eccezione delle tecniche e degli strumenti ai sensi degli articoli da 8 a 10.

### Articolo 2 Il fondo

- 1. Il fondo è un'entità giuridica non indipendente ("fonds commun de placement") che consiste in titoli e/o altri beni patrimoniali ("beni patrimoniali"). Il fondo è gestito dalla società di gestione secondo il criterio fondamentale della diversificazione del rischio. I beni patrimoniali del fondo sono custoditi dalla banca depositaria.
- 2.1 diritti e i doveri contrattuali dei detentori di quote ("detentori di quote"), della società di gestione e della banca depositaria sono stabiliti nel regolamento di gestione redatto dalla società di gestione e approvato dalla banca depositaria. La società di gestione può modificare in qualsiasi momento del tutto o in parte con il consenso della banca depositaria il regolamento di base e il regolamento speciale. Il regolamento di gestione e ogni sua modifica entrano in vigore nella data di sottoscrizione, salvo disposizioni contrarie. Il testo vincolante del regolamento di gestione è la sua versione tedesca.

L'acquisto di una quota da parte di un detentore comporta l'accettazione del regolamento di gestione di tutte le sue modifiche.

- 3. Il regolamento di gestione è conforme al diritto lussemburghese. In particolare valgono come integrazioni al regolamento di gestione le norme previste dalla Legge del 2002. Lo stesso vale per i rapporti legali tra i detentori di quote, la società di gestione e la banca depositaria.
- 4. Ogni controversia legale tra i detentori di quote, la società di gestione e la
  banca depositaria è soggetta al Tribunale distrettuale competente di Lussemburgo, nel Granducato del Lussemburgo. La società di gestione e la
  banca depositaria hanno diritto a riconoscere valide la giurisprudenza e la
  competenza di qualsiasi altro paese in
  cui siano commercializzate ufficialmente le quote del fondo, per tutto

ciò che concerne il rispetto dei diritti dei detentori di quote residenti nel paese in oggetto e per circostanze relative al fondo.

- 5.Il fondo è costituito a durata illimitata. La società di gestione può comunque liquidarlo in qualsiasi momento. I detentori di quote, i loro eredi o successori o creditori non possono chiedere né la liquidazione né l'attribuzione del fondo. Il fondo deve essere liquidato obbligatoriamente nei seguenti casi:
  - a) se il patrimonio netto del fondo non ha raggiunto entro 6 mesi dalla sua costituzione il corrispettivo minimo di EUR 1,25 milioni;
  - b)se il patrimonio netto del fondo per più di sei mesi resta inferiore a un quarto del limite minimo previsto alla lettera a);
  - c) se è stata disdetta la banca depositaria senza che una nuova banca sia stata nominata entro i termini di legge o contrattuali;
  - d)se la società di gestione fallisce o viene liquidata per qualsiasi motivo;
  - e) in altri casi previsti dalla Legge del 2002.
- 6. Ouando si verifica una circostanza materiale che comporta la liquidazione del fondo, si sospendono l'emissione e il riscatto di quote. La comunicazione della liquidazione è pubblicata dalla società di gestione secondo le disposizioni di legge nel Mémorial e in almeno due quotidiani nazionali, uno dei quali deve essere un quotidiano lussemburghese. La banca depositaria, dietro istruzioni della società di gestione o dei liquidatori nominati dalla società o dalla banca depositaria stessa, distribuirà tra i detentori di quote del fondo, proporzionalmente ai loro diritti, il ricavo della liquidazione al netto delle spese e retribuzioni ("ricavo netto della liquidazione"). Il ricavo netto della liquidazione non incassato dai detentori delle quote

- alla conclusione del processo di liquidazione, se previsto dalla legge è convertito in euro e depositato dalla banca depositaria per conto del detentore di quote nella Caisse des Consignations in Lussemburgo, dove sarà incamerato in caso di mancata riscossione entro i termini di legge.
- 7. La società di gestione può procedere alla fusione del fondo con un altro fondo costituito ai sensi della Parte I della Legge del 2002, o con comparti di tale fondo, qualora cambiamenti sostanziali della situazione economica o politica o considerazioni di redditività economica lascino ritenere che non sia più opportuno gestire il fondo e nella misura in cui la politica d'investimento dello stesso o dei comparti con i quali si intende procedere alla fusione non contrasti con la politica d'investimento del fondo. Le quote del fondo sono sostituite da quote del fondo o dei comparti con i quali si procede alla fusione in base al loro valore unitario: i detentori di quote possono eventualmente ricevere un conquaglio a saldo. Tutti i beni patrimoniali del fondo confluiscono nello stesso fondo o nei comparti con i quali si effettua la fusione.
- 8.I crediti dei detentori di quote verso la società di gestione o la banca depositaria decadono dopo cinque anni dalla decorrenza del diritto, ferma restando la regolamentazione prevista al comma 6.
- 9. La chiusura del bilancio del fondo è certificata da un revisore dei conti nominato dalla società di gestione.

### Articolo 3 La società di gestione

- 1. Deka International S.A. è la società di gestione del fondo.
- 2. La società di gestione amministra il fondo a proprio nome ma esclusivamente nell'interesse e per conto dei detentori di quote. La società di gestione è competente per l'esercizio

- di tutti i diritti associati direttamente o indirettamente ai beni patrimoniali del fondo.
- 3. La società di gestione stabilisce la politica d'investimento del fondo tenendo conto delle restrizioni degli investimenti legali e contrattuali. Sotto la propria responsabilità e a proprie spese può impiegare consulenti degli investimenti e in particolare avvalersi della consulenza di un comitato ad hoc. Il consiglio di amministrazione della società di gestione può affidare a uno o più membri nonché ad altre persone fisiche o giuridiche l'applicazione della politica d'investimento giornaliera.
- 4. Nell'amministrazione del fondo la società di gestione applica un processo di gestione del rischio per il monitoraggio e la misurazione continua del rischio associato agli investimenti e della rispettiva proporzione nel profilo di rischio complessivo del fondo, oltre ad un processo per la valutazione esatta e indipendente del valore di derivati OTC.

### Articolo 4 La banca depositaria

- 1. La banca depositaria del fondo è stabilita nel regolamento speciale.
- 2. La banca depositaria è incaricata della custodia dei beni patrimoniali del fondo. I diritti e i doveri della banca depositaria sono quelli stabiliti dal diritto lussemburghese, dal regolamento di gestione e dal contratto con la banca depositaria.
- 3. Tutti i titoli e altri beni patrimoniali del fondo sono custoditi dalla banca depositaria in conti e depositi bloccati ai quali è possibile accedere solo secondo le disposizioni del regolamento di gestione. La banca depositaria può, sotto propria responsabilità e d'accordo con la società di gestione, incaricare terzi, in particolare altre banche e servizi di deposito di valori

- mobiliari, della custodia di titoli e altri beni patrimoniali.
- 4. Nell'ambito di quanto consentito per legge la banca depositaria ha il diritto e l'obbligo di agire a proprio nome per:
  - a) far valere richieste dei detentori di quote nei confronti della società di gestione o di una banca depositaria precedente;
  - b) fare opposizione a richieste di esecuzione forzata avanzate da terzi, se basate su diritti dei quali non è responsabile il patrimonio del fondo.
- 5.La banca depositaria è vincolata alle istruzioni fornite dalla società di gestione entro i limiti in cui esse sono conformi alle norme di legge, al regolamento di gestione o al prospetto informativo del fondo.
- 6.La banca depositaria e la società di gestione hanno pari diritto a revocare l'incarico di banca depositaria secondo quanto stipulato nel relativo contratto. Nel caso di disdetta la società di gestione è obbligata a liquidare il fondo ai sensi dell'articolo 2 comma 5 lettera c) o a conferire l'incarico ad un'altra banca entro due mesi con il consenso della CSSF; fino ad allora la banca depositaria attuale adempirà in pieno a tutti i suoi doveri a tutela degli interessi dei detentori di quote.

### Articolo 5 Investimenti

- 1. Gli investimenti del fondo possono consistere nei beni patrimoniali descritti qui di seguito:
  - a) titoli e strumenti del mercato monetario quotati o scambiati in un mercato regolamentato;
  - b) titoli e strumenti del mercato monetario scambiati in un altro mercato regolamentato di un paese membro

- riconosciuto, aperto al pubblico e funzionante regolarmente;
- c) titoli e strumenti del mercato monetario quotati ufficialmente in una borsa valori di un paese terzo riconosciuta, aperta al pubblico e funzionante regolarmente e in particolare nelle borse valori e mercati regolamentati indicati nell'appendice;
- d)titoli e strumenti del mercato monetario consistenti in nuove emissioni, purché le condizioni di emissione contengano l'obbligo di richiesta di ammissione ufficiale alla quotazione in una delle borse indicate alla lettera a), b) o c) o in altri mercati regolamentati indicati alla lettera a), b) o c), riconosciuti, aperti al pubblico e funzionanti regolarmente, e l'ammissione sia concessa entro e non oltre un anno dalla data di emissione:
- e) quote di OICVM autorizzate secondo la Direttiva 85/611/CEE e/o altri OIC ai sensi dell'articolo 1 comma 2 primo e secondo trattino della Direttiva 85/611/CEE, a condizione che
  - detti altri OIC siano stati autorizzati secondo le norme di legge che prescrivono la vigilanza di un organo ufficiale equiparabile, secondo il parere della CSSF, a quelli di diritto pubblico e sia fornita garanzia sufficiente per la collaborazione tra le autorità (attualmente Hong Kong, Giappone, Canada, Svizzera e Stati Uniti d'America).
  - la tutela dei detentori di quote degli altri OIC sia equiparabile a quella dei detentori di quote di un OICVM, con riguardo particolare alle norme per la custodia separata del patrimonio, l'accensione di crediti, la concessione di crediti e le vendite allo scoperto di titoli e strumenti del mercato monetario che devono essere equiparabili a quanto prescritto dalla Direttiva 85/611/CEE,

- l'attività degli altri OIC sia descritta in relazioni annuali e semestrali che consentano di esprimere un giudizio sul patrimonio e le passività, i ricavi e le transazioni effettuate nel periodo di riferimento,
- l'OICVM o l'altro OIC di cui si devono acquistare le quote, secondo il suo statuto di associazione non possano investire più del 10% del patrimonio netto del fondo in quote di altri OICVM o OIC:
- f) depositi a vista o depositi redimibili con durata massima di 12 mesi presso istituti di credito, purché tali istituti abbiano sede legale in un paese membro o, se lo statuto dell'istituto di credito prevede che la sede legale sia in un paese terzo, esso sia conforme a norme di vigilanza che a giudizio della CSSF siano equiparabili a quelle del diritto comunitario;
- g) derivati inclusi contanti di pari valore scambiati in uno dei mercati regolamentati descritti alle lettere a), b) e c), e/o derivati OTC, a condizione che
  - i titoli sottostanti siano strumenti ai sensi del presente comma 1 o indici finanziari, tassi di interesse, corsi di cambio o valute nei quali il fondo può investire secondo gli obiettivi d'investimento del suo regolamento di gestione,
  - le parti con cui si svolgono operazioni su derivati OTC siano istituti soggetti a vigilanza ufficiale delle categorie approvate dalla CSSF e
  - i derivati OTC siano valutati in modo affidabile e verificabile su base giornaliera e su iniziativa del fondo al momento opportuno possano essere venduti, liquidati o venduti con un'operazione di compensazione;
- h)strumenti del mercato monetario che non sono scambiati in un mer-

cato regolamentato e non rientrano nella definizione dell'articolo 1 comma 2, a condizione che l'emissione o l'emittente di questi strumenti siano conformi e basati sulle norme relative alla protezione dei depositi e degli investitori, sono

- emessi o garantiti da un ente territoriale nazionale centrale, regionale o locale o dalla banca centrale di un paese membro, dalla Banca centrale europea, dall'Unione europea o dalla Banca degli investimenti europea, da un paese terzo o, se si tratta di un paese federale, da un paese membro della Federazione o da un istituto internazionale di diritto pubblico a cui appartengono uno o più paesi membri oppure
- emessi da un'azienda i cui titoli sono scambiati in uno dei mercati regolamentati indicati alle lettere a), b) e c) oppure
- da un istituto che secondo i criteri stabiliti dal diritto comunitario è soggetto a un organismo di vigilanza ufficiale, o da un istituto soggetto a criteri di vigilanza che a giudizio della CSSF siano almeno equiparabili a quelli del diritto ufficiale e che li rispetta, emette o garantisce oppure
- emessi da altri emittenti appartenenti ad una categoria che è stata autorizzata dalla CSSF, a condizioni che per gli investimenti in questi strumenti valgano norme per la tutela degli investitori che siano equiparabili a quelle del primo, secondo e terzo trattino e a condizione che l'emittente sia o una società con capitale proprio (versato e rimborsato) di almeno EUR 10.0 milioni, con bilancio redatto e pubblicato conformemente alle norme della quarta Direttiva 78/660/CEE o una persona giuridica che nell'ambito di un gruppo di società che comprende una o più società quotate in borsa sia responsabile del finan-

ziamento di questo gruppo, o una persona giuridica che deve finanziare la costituzione di una garanzia con l'uso di una linea di credito aperta da una banca.

- 2.Il fondo può investire in titoli e strumenti del mercato monetario diversi da quelli citati nel comma 1 non oltre il 10% del suo patrimonio netto.
- 3. Il fondo può detenere liquidità in via accessoria. In casi eccezionali queste possono costituire anche oltre il 49% del patrimonio netto del fondo, se ritenuto nel miglior interesse dei detentori di quote.
- 4.La società di gestione o la banca depositaria non possono per conto del fondo:
  - a) acquistare metalli preziosi o certificati su metalli preziosi;
  - b) acquistare immobili. Sono consentiti investimenti in titoli garantiti da immobili o interessi e investimenti in titoli emessi da società d'investimento immobiliare e interessi su questi investimenti;
  - c) chiedere l'apertura di crediti. Sono esclusi crediti fino al 10% complessivo del patrimonio netto del fondo, a condizione che siano a breve termine. Il fondo può acquisire anche valute straniere con un prestito "back-to-back";
  - d)garantire crediti o farsi garante per terzi. Ciò non è comunque in contrapposizione con l'acquisto di titoli non ancora interamente pagati, strumenti del mercato monetario o altri strumenti finanziari descritti nel comma 1 lettere e), g) e h) non ancora completamente pagati;
- e) vendere allo scoperto titoli, strumenti del mercato monetario o altri strumenti finanziari descritti nel comma 1 lettere e), g) e h).

### Articolo 6 Limiti d'investimento

- 1. Il fondo può investire non oltre il 10% del suo patrimonio netto in titoli o strumenti del mercato monetario di uno stesso emittente. Il fondo non può detenere oltre il 20% del suo patrimonio netto in depositi presso uno stesso istituto. Il rischio di insolvenza della controparte con cui il fondo perfeziona operazioni su derivati OTC non può essere superiore al 10% del patrimonio netto del fondo se la controparte è un istituto di credito ai sensi dell'articolo 5 comma 1 lettera f) o al 5% del patrimonio netto in tutti gli altri casi.
- 2. Il valore complessivo dei titoli e strumenti del mercato monetario di emittenti nei quali il fondo investe eventualmente oltre il 5% del suo patrimonio netto non può essere superiore al 40% del valore del patrimonio netto del fondo. Questo limite non si applica a depositi e operazioni su derivati OTC effettuati con istituti finanziari soggetti al controllo di un organo di vigilanza.

Fermi restando i limiti massimi di cui al comma 1, il fondo può investire con uno stesso istituto non oltre il 20% del suo patrimonio netto in un mix di

- titoli emessi da questo istituto o strumenti del mercato monetario e/o
- depositi presso questo istituto e/o
- operazioni su derivati OTC con questo istituto.
- 3. Il limite massimo citato nel comma 1 cpv. 1 è del 35% per titoli e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da un paese membro o dai suoi enti territoriali regionali, da un paese terzo o da istituti internazionali di diritto pubblico a cui appartengono uno o più paesi membri.
- 4.Il limite massimo citato nel comma 1 cpv. 1 è del 25% per determinate obbligazioni emesse da un istituto di

credito con sede legale in un paese membro che a norma di legge è soggetto a una vigilanza pubblica speciale a tutela dei detentori di questi titoli. In particolare i ricavi dell'emissione di queste obbligazioni a norma di legge devono essere investiti in beni patrimoniali che per tutta la durata delle obbligazioni sono sufficientemente coperti dalle passività risultanti e sono considerati creditori di primo grado nel rimborso del capitale e pagamento degli interessi nel caso di insolvenza dell'emittente. Se il fondo investe oltre il 5% del suo patrimonio netto in obbligazioni di guesto tipo, emesse da un solo emittente, il valore complessivo di questi investimenti non può superare l'80% del valore del patrimonio netto del fondo.

5.I titoli e gli strumenti del mercato monetario citati nei commi 3 e 4 non rientrano nel limite d'investimento del 40% previsto nel comma 2.

I limiti citati nei commi 1, 2, 3 e 4 non sono cumulabili; gli investimenti effettuati ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 in titoli o strumenti del mercato monetario di uno stesso istituto o in depositi presso questo istituto o in derivati di questo stesso istituto non possono quindi superare il 35% complessivo del patrimonio netto del fondo.

6.Le società facenti parte di un singolo gruppo per quanto riguarda la redazione del bilancio consolidato ai sensi della Direttiva 83/349/CEE o delle norme internazionali riconosciute per la chiusura dell'esercizio annuale sono da considerare come un singolo emittente nell'applicazione dei limiti di investimento previsti nei commi da 1 a 6.

Il fondo può investire complessivamente fino al 20% del suo patrimonio netto in titoli e strumenti del mercato monetario di uno stesso gruppo di società.

7. Il fondo può acquistare quote di altri OICVM e/o altri OIC ai sensi dell'articolo 5 comma 1 lettera e) a condizione che l'investimento in quote di uno stesso OICVM o altro OIC non superi il 20% del suo patrimonio netto. Nell'applicazione di questo limite di investimento ogni comparto di un fondo a ombrello ai sensi dell'articolo 133 della Legge del 2002 vale come un singolo emittente a condizione che sia assicurata la separazione della responsabilità del comparto rispetto a terzi.

- Gli investimenti in quote di altri OIC come OICVM non possono superare complessivamente il 30% del patrimonio netto del fondo.
- 9. Qualora il fondo abbia acquistato quote di un altro OICVM e/o altri OIC, non si dovrà tenere conto dei limiti massimi previsti nei commi da 1 a 6 per quanto concerne i valori di investimento dell'OICVM o dell'altro OIC in questione.
- 10. Se il fondo acquista quote di altri OICVM e/o altri eventuali OIC, gestite direttamente o trasferite alla stessa società di gestione o da una società alla quale la società di gestione è collegata con gestione congiunta o controllo o con una partecipazione sostanziale diretta o indiretta, la società di gestione o l'altra società non può addebitare alcun onere per la sottoscrizione o il rimborso di quote di questi altri OICVM e/o OIC tramite il fondo.
- 11. Se il fondo è un'unità legale composta di vari comparti e le attività di un comparto rispondono unicamente per i diritti dei detentori di quote e creditori di questo comparto relativi alla costituzione, alla durata o alla liquidazione del comparto, ogni comparto è da considerare come un fondo autonomo per quanto concerne l'applicazione delle norme del presente articolo 6.
- 12. Fermo restando l'obbligo di rispettare il criterio fondamentale della ripartizione del rischio, il fondo è autorizzato a derogare dai limiti di investimento previsti nel presente articolo 6 per un periodo di sei mesi dalla sua autorizzazione.

### Articolo 7 Limiti degli emittenti

- 1. La società di gestione non può acquistare quote aventi diritto al voto per i fondi gestiti ai quali si applica la Parte I della Legge del 2002 in quantità tale da consentirle di esercitare un influsso determinante sull'amministrazione degli emittenti.
- 2. Inoltre il fondo può acquistare al massimo:
  - il 10% delle quote senza diritto al voto di uno stesso emittente;
  - il 10% delle obbligazioni di uno stesso emittente;
  - il 25% delle quote di uno stesso OICVM e/o altri OIC;
  - il 10% degli strumenti del mercato monetario di uno stesso emittente.

I limiti di investimento previsti nel secondo, terzo e quarto trattino non sono da osservare nel caso di acquisto quando non è possibile calcolare l'importo lordo dei titoli di debito o degli strumenti del mercato monetario o l'importo netto delle quote emesse al momento dell'acquisto.

- 3.1 commi 1 e 2 non si applicano
  - a) a titoli e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da un paese membro o dai suoi enti pubblici territoriali:
  - b)a titoli e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da un paese terzo;
  - c) a titoli e strumenti del mercato monetario emessi da organizzazioni internazionali di diritto pubblico cui appartengono uno o più paesi membri;
- 4.Il fondo non è tenuto ad osservare i limiti di investimento previsti agli articoli da 5 a 7 nell'esercizio di diritti di opzione associati a titoli o strumenti

- del mercato monetario che fanno parte del suo patrimonio.
- 5. Se i limiti citati negli articoli da 5 a 7 non sono rispettati dal fondo o sono superati in seguito all'esercizio di diritti di opzione, la normalizzazione di questa situazione deve essere un obiettivo prioritario nelle vendite del fondo, ferma restando la tutela degli interessi dei detentori di quote.

# Articolo 8 Tecniche e strumenti

- 1. Per una gestione efficiente del portafoglio il fondo può avvalersi, nel
  rispetto delle condizioni e dei limiti
  stabiliti dalla CSSF, delle tecniche e
  degli strumenti aventi per oggetto i
  titoli e gli strumenti del mercato
  monetario. Quando tali transazioni si
  riferiscono all'uso di derivati, le condizioni e i limiti devono essere conformi
  alle norme della Legge del 2002. In
  nessun caso il fondo può derogare
  per queste transazioni dagli obiettivi
  d'investimento stabiliti nel regolamento di base o nel regolamento speciale
  o nel suo prospetto informativo.
- 2. Come parte della sua strategia d'investimento ed entro i limiti stabiliti nell'articolo 6 commi 5 e 6 il fondo può investire in derivati a condizione che il rischio complessivo dei titoli sottostanti non superi i limiti d'investimento dell'articolo 6. Gli investimenti del fondo in derivati basati su indici non sono da considerare per i limiti di investimento dell'articolo 6, commi da 1 a 6. Quando un derivato è associato a un titolo o a uno strumento del mercato monetario, va considerato congiuntamente ad esso per quanto riguarda la conformità alle norme del presente articolo.
- 3.Il fondo assicura che il rischio complessivo associato a derivati non supera il valore netto complessivo del suo portafoglio. Nel calcolo del rischio si considerano il valore di mercato dei titoli sottostanti, il rischio di insolvenza della parte con cui si effettua

- l'operazione, le oscillazioni future del mercato e il termine di liquidazione delle posizioni.
- 4. Altre tecniche e strumenti che la gestione del fondo può utilizzare oltre ai prestiti di titoli ai sensi dell'articolo 9 e operazioni pronti contro termine su titoli ai sensi dell'articolo 10, sono descritti nel prospetto informativo del fondo.

### Articolo 9 Prestito di titoli

- Il fondo può dare e prendere in prestito titoli nell'ambito di un sistema standard organizzato da un istituto di compensazione ufficiale o da un istituto finanziario di primaria importanza specializzato in questo tipo di operazioni.
- 2. Quando il fondo è il prestatore di titoli, questi possono essere prestati per non più di 30 giorni e per un valore complessivo non superiore al 50% del valore del portafoglio. Questi limiti non si applicano quando il fondo ha il diritto di rescindere il contratto di prestito in qualsiasi momento chiedendo la restituzione dei titoli prestati.
  - Nell'ambito del prestito di titoli, il fondo deve sostanzialmente ricevere una garanzia il cui valore alla stipula del contratto sia uguale almeno al valore dei titoli prestati. Questa garanzia deve essere fornita in forma di beni patrimoniali liquidi e/o titoli emessi o garantiti da paesi membri dell'OCSE o da loro enti territoriali o da istituti e organizzazioni sopranazionali di diritto comunitario, regionale o internazionale e che devono essere bloccati a favore del fondo fino alla scadenza della durata del prestito dei titoli. Questo tipo di garanzia non è necessario quando il prestito di titoli avviene tramite un istituto di compensazione riconosciuto che garantisce o assicura in altro modo al prestatore la restituzione dei titoli.
- 3.Il fondo può fungere da prestatario in una transazione avente per oggetto il

- prestito di titoli quando si verificano le seguenti circostanze:
- nel corso di un periodo di tempo in cui i titoli sono stati spediti per una nuova registrazione;
- quando i titoli sono stati prestati e non restituiti entro i tempi concordati;
- per evitare la mancata realizzazione di un'operazione qualora la banca depositaria non adempia al suo obbligo di consegna.

Il valore complessivo dei titoli prestati non può superare il 50% del valore del portafoglio del fondo.

I titoli presi in prestito dal fondo sono disponibili solo a condizione che nel periodo di tempo in cui essi sono in possesso del fondo siano sufficientemente assicurati da strumenti finanziari che mettono il fondo in grado di restituirli alla fine del periodo previsto dal contratto.

### Articolo 10 Operazioni di pronti contro termine su titoli

- 1. Il fondo può di volta in volta comprare e vendere titoli e strumenti del mercato monetario in forma di operazioni di pronti contro termine su titoli, a condizione che il venditore si impegni a riacquistare i titoli o strumenti del mercato finanziario alla fine del periodo concordato ad un prezzo prestabilito. In questo caso si possono svolgere operazioni solo con un istituto finanziario di prima qualità specializzato in questo tipo di operazioni e la durata non può essere superiore a dodici mesi. Per tutta la durata di un'operazione di pronti contro termine il fondo non può vendere i titoli o strumenti del mercato monetario oggetto della transazione.
- 2. La portata dell'operazione di pronti contro termine su titoli deve essere mantenuta costantemente a un livello che consenta al fondo di ottemperare in

qualsiasi momento al suo obbligo di restituzione delle quote. La quota di queste operazioni effettuate con uno stesso partner tuttavia non può superare il 3% e il 25% complessivo del patrimonio netto del fondo

### Articolo 11 Ouote

- 1. Le quote del fondo sono rappresentate da certificati intestati al proprietario ed eventualmente corredati di cedole.
- 2. Tutte le quote del fondo hanno sostanzialmente gli stessi diritti. Il regolamento speciale può prevedere categorie di quote e stabilirne caratteristiche diverse riguardo all'uso dei ricavi, il premio di emissione, la detrazione per il rimborso, la commissione di vendita, la remunerazione della gestione, la divisa di valutazione o altri criteri, anche in combinazione. Tutte le quote di una categoria hanno gli stessi diritti dal giorno dell'emissione per quanto riguarda ricavi, rivalutazione e distribuzione del risultato della liquidazione.
- 3.L'emissione e il rimborso delle quote, così come i pagamenti di quote o certificati di godimento sono effettuati presso la società di gestione, la banca depositaria e ogni agente di pagamento.

# Articolo 12 Calcolo del valore delle quote

- 1. Il valore di una quota ("valore di una quota") è espresso nella valuta stabilita nel regolamento speciale ("valuta del fondo"). Il valore viene calcolato sotto il controllo della banca depositaria dalla società di gestione o da terzi da essa incaricati nel giorno di valutazione stabilito dal regolamento speciale ("giorno di valutazione"). Il calcolo si effettua dividendo il patrimonio netto del fondo per il numero di quote in circolazione nel giorno di valutazione.
- 2.Il patrimonio netto del fondo è calcolato applicando i seguenti principi:

- a) Il valore dei beni patrimoniali, quotati o scambiati in una borsa valori o altro mercato regolamentato, è calcolato alla quotazione più recente disponibile, salvo disposizioni contrarie riportate di seguito.
- b) Un bene patrimoniale non quotato o scambiato in una borsa valori o in un altro mercato regolamentato o la quotazione di un bene patrimoniale quotato in borsa o in un altro mercato regolamentato che non rispecchia adeguatamente il valore di mercato effettivo è calcolato in base ad una valutazione prudente del prezzo di vendita prevedibile, salvo disposizioni diverse riportate di seguito.
- c) Le quote di un OICVM o OIC sono valutate al prezzo di rimborso più recente e ottenibile.
- d)Il valore del saldo di cassa o depositi bancari, certificati di deposito e debiti in sospeso, anticipi spese, pagamento di dividendi in contanti e interessi riconosciuti o maturati e non ancora ricevuti corrisponde al rispettivo importo complessivo al netto di una trattenuta commisurata nel caso in cui l'importo presumibilmente non possa essere pagato o ricevuto integralmente.
- e) Il valore della liquidazione di futures e opzioni trattati in una borsa valori o altro mercato regolamentato è calcolato in base al prezzo di scambio disponibile più recente.
- f) Il valore della liquidazione di futures, forward e opzioni non trattati in una borsa valori o altro mercato regolamentato, e di futures e opzioni scambiati in una borsa valori o altro mercato regolamentato ma che non è possibile liquidare nel giorno di valutazione, corrisponde al rispettivo valore di liquidazione netto stabilito secondo le direttive del consiglio di amministrazione secondo principi fondamentali simili per tutti i vari tipi di contratti.

- g)Gli swap sono valutati al prezzo di mercato.
- h)Tutti gli altri titoli o altri beni patrimoniali sono valutati al valore di mercato adeguato determinato in buona fede e con il processo stabilito dal consiglio di amministrazione.
- i) Il valore di tutti i beni patrimoniali e delle passività non espressi nella valuta del fondo è convertito in questa valuta al corso di cambio più recente disponibile. Se tali corsi non sono disponibili, si applica il corso di cambio ritenuto giusto in buona fede e con un processo stabilito dal consiglio di amministrazione.
- j) La società di gestione a propria discrezione può autorizzare altri metodi di valutazione ritenuti opportuni nell'interesse di una valutazione adeguata di un bene patrimoniale del fondo riguardo al valore di realizzazione prevedibile.
- k) Quando la società di gestione è del parere che il valore delle quote calcolato in un determinato giorno di valutazione non rispecchia il valore effettivo delle quote del fondo, o quando dal momento del calcolo del valore delle quote si sono verificati movimenti sostanziali nelle rispettive borse valori e/o mercati. la società di gestione può decidere di attualizzare il valore delle quote lo stesso giorno. In queste circostanze tutte le domande di sottoscrizione e di rimborso pervenute in questo giorno di valutazione sono accettate in base al valore delle quote attualizzato in buona fede.
- 3. Se nel fondo sono previste categorie di quote, il calcolo del valore delle quote ha le caratteristiche particolari descritte qui di seguito:
  - a) Il calcolo del valore delle quote è effettuato separatamente applicando i criteri descritti nel comma 1 di questo articolo per ogni categoria di quote.

- b)L'afflusso di liquidità proveniente dall'emissione di quote aumenta la quota percentuale della categoria di quote corrispondente nel valore complessivo del patrimonio netto del fondo. L'uscita di liquidità conseguente al rimborso di quote riduce la quota percentuale della categoria di quote corrispondente nel valore complessivo del patrimonio netto del fondo.
- c) Nel caso di una distribuzione il valore pro quota delle quote della categoria avente diritto alla distribuzione si riduce per un importo corrispondente a quello della
  distribuzione. Con ciò si riduce contemporaneamente la percentuale di
  questa categoria di quote nel valore
  complessivo del patrimonio netto
  del fondo, mentre aumenta la percentuale della categoria di quote
  non avente diritto alla distribuzione
  nel patrimonio netto complessivo
  del fondo.
- 4. Non si possono effettuare compensazioni dei proventi per il fondo.
- 5. Nel caso di un numero elevato di richieste di rimborso, che non è possibile soddisfare con le liquidità disponibili e con l'accensione dei crediti consentiti per il fondo, la società di gestione può stabilire il valore delle quote in base ai corsi del giorno di valutazione nel quale intraprende le vendite necessarie per il fondo; ciò vale anche per domande di sottoscrizione presentate contemporaneamente al fondo.
- 6.La società di gestione ha il diritto di sospendere temporaneamente il calcolo del valore delle quote qualora sussistano circostanze che lo rendano necessario e la sospensione rientri nel miglior interesse dei detentori di quote, in particolare:
  - per tutto il tempo in cui una borsa valori o un altro mercato di quotazione o scambio ufficiale di una parte sostanziale dei beni patrimoniali del fondo è chiuso (tranne che

- per il fine settimana o le festività normali) o gli scambi in questa borsa o mercato corrispondente sono sospesi o limitati;
- in situazioni di emergenza, quando la società di gestione non può disporre degli investimenti del fondo o le è impossibile trasferire liberamente il controvalore delle vendite o degli acquisti degli investimenti o calcolare la valutazione ordinaria del valore delle quote.

La società pubblicherà immediatamente la sospensione o il ripristino della valutazione delle quote in almeno un quotidiano dei paesi nel quale le quote del fondo sono distribuite ufficialmente e le comunicherà a tutti i titolari che hanno offerto le quote per il rimborso.

### Articolo 13 Emissione di quote

- 1. L'emissione di quote avviene al prezzo di emissione stabilito nel regolamento speciale del fondo e alle condizioni ivi stabilite.
- 2. La società può respingere a propria discrezione in qualsiasi momento una domanda di sottoscrizione o limitare temporaneamente l'emissione di quote, sospenderla o cessarla definitivamente qualora lo ritenga necessario nel miglior interesse di tutti i detentori di quote, a tutela della società di gestione, a tutela del fondo, nell'interesse della politica d'investimento o nel caso di pericoli per gli obiettivi d'investimento specifici del fondo.
- 3.L'acquisto di quote avviene sostanzialmente al prezzo di emissione del rispettivo giorno di valutazione. Gli ordini di acquisto o di riscatto pervenuti alla società di gestione entro le ore 12.00 (ora del Lussemburgo) in un giorno di valutazione sono contabilizzati in base al valore delle quote in tale giorno di valutazione. Gli ordini pervenuti dopo le ore 12.00 (ora del Lussemburgo) sono contabilizzati in

- base al valore delle quote del giorno di valutazione successivo.
- 4. Subito dopo la riscossione del prezzo di emissione le quote sono depositate presso la banca depositaria e trasferite con la consegna di certificati per gli importi corrispondenti.
- 5.La banca depositaria rimborserà immediatamente i pagamenti ricevuti per domande di sottoscrizione non accettate.

### Articolo 14 Rimborso di quote

- 1. I detentori di quote del fondo hanno diritto a chiedere in qualsiasi momento il rimborso delle quote possedute al prezzo di rimborso e alle condizioni stabilite nel regolamento speciale del fondo. Tale rimborso viene effettuato esclusivamente in un giorno di valutazione. Il pagamento del prezzo di rimborso viene effettuato subito dopo il rispettivo giorno di valutazione alla restituzione delle quote.
- 2. Il rimborso è effettuato sostanzialmente al prezzo di rimborso del
  rispettivo giorno di valutazione. Le
  domande di rimborso pervenute alla
  società di gestione non oltre le ore
  12.00 (ora del Lussemburgo) di un
  giorno di valutazione sono contabilizzate in base al valore delle quote in
  tale giorno di valutazione. Le domande di rimborso pervenute dopo le ore
  12.00 (ora del Lussemburgo) sono
  contabilizzate al valore delle quote del
  giorno di valutazione successivo.
- 3. La società di gestione è autorizzata, previo consenso della banca depositaria, ad effettuare rimborsi troppo numerosi che non possono essere soddisfatti con le liquidità disponibili e con l'accensione dei crediti consentiti per il fondo, solo dopo aver venduto senza indugi una quantità sufficiente dei beni patrimoniali del fondo.
- 4. L'obbligo di pagamento da parte della banca depositaria sussiste solo nella

misura in cui non esistano divieti dovuti a norme di legge, per es. norme valutarie o altre circostanze non determinabili dalla banca depositaria, che impediscano il trasferimento del prezzo di rimborso nel paese del richiedente.

5.La società di gestione può riacquistare quote per il fondo dietro pagamento del prezzo di rimborso se lo ritiene nel miglior interesse di tutti i detentori di quote o a tutela della società di gestione o del fondo.

# Articolo 15 Distribuzioni

- La politica di distribuzioni del fondo e delle sue categorie di quote specifiche è stabilita nel regolamento speciale del fondo.
- 2. Possono essere distribuiti i ricavi netti ordinari e l'apprezzamento realizzato sulle quotazioni. Gli apprezzamenti non realizzati sulle quotazioni e altre attività possono essere distribuiti a condizione che il patrimonio netto del fondo in seguito alla distribuzione non scenda sotto il limite minimo previsto nell'articolo 2 comma 5 lettera a).
- 3.Le distribuzioni sono pagate alle quote in circolazione nel giorno di distribuzione.
- 4.Il termine di presentazione delle cedole di dividendi è di cinque anni dalla
  pubblicazione della rispettiva dichiarazione di distribuzione. Le distribuzioni
  non riscosse entro i termini di presentazione sono incamerate a favore del
  fondo. La società di gestione può,
  senza esservi obbligata, pagare distribuzioni a detentori di quote che
  hanno reso noto il loro diritto solo
  dopo la scadenza del termine di
  prescrizione.

### Articolo 16 Spese generali

- 1. Oltre alle spese indicate nel regolamento speciale, al fondo possono essere addebitate le spese sequenti:
  - a) imposte e trattenute assimilabili a carico delle entrate o delle uscite del fondo;
- b)spese per consulenza legale fornita alla società di gestione o alla banca depositaria, se richiesta nel miglior interesse dei detentori di quote del fondo;
- c) spese di revisione dei conti e di verifica delle scritture contabili a fini fiscali;
- d)spese di emissione di certificati di quote e cedole;
- e) spese per l'incasso di cedole;
- f) spese per la redazione e pubblicazione del regolamento di base e del regolamento speciale del fondo nonché di altri documenti, p. es. prospetti informativi e prospetti semplificati del fondo, incluse le spese di registrazione o dichiarazioni scritte da presentare agli organi di registrazione e alle borse valori (incluse le associazioni professionali locali di operatori in titoli), da sostenere per il fondo o per l'offerta delle sue quote;
- g)spese per la stampa e la distribuzione della relazione annuale e semestrale ai detentori di quote in tutte le lingue necessarie e spese di stampa e distribuzione di tutte le altre relazioni e documenti necessari ai sensi delle leggi o degli ordinamenti delle autorità suddette;
- h)spese per le pubblicazioni destinate a detentori di quote;
- i) una partecipazione adeguata alle spese di pubblicità e altre spese dirette associate all'offerta e alla vendita di quote;

- j) tutte le spese in relazione all'acquisto e alla cessione di beni patrimoniali.
- 2. Tutte le spese vengono imputate innanzitutto alle entrate correnti, quindi agli utili e infine al patrimonio del fondo.

### Articolo 17 Pubblicazioni

- 1. La prima versione valida di questo regolamento di base e del regolamento speciale del fondo e le successive modifiche sono depositate alla Cancelleria del Tribunale distrettuale di Lussemburgo e l'avvenuto deposito è pubblicato nel Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (Mémorial), la Gazzetta Ufficiale del Granducato del Lussemburgo. Le modifiche vengono inoltre pubblicate in almeno due quotidiani nazionali, uno dei quali deve essere un quotidiano lussemburghese.
- 2.I prezzi di emissione e di rimborso possono essere chiesti alla società di gestione e ad altri uffici indicati nel prospetto informativo.
- 3. La società di gestione redige per il fondo un prospetto informativo, un prospetto informativo semplificato, una relazione annuale certificata e una relazione semestrale, secondo le norme di legge del Granducato del Lussemburgo. I suddetti documenti possono essere richiesti gratuitamente alla sede legale della società di gestione e negli altri uffici indicati nel prospetto informativo.
- 4. La fusione del fondo ai sensi dell'articolo 2 comma 7 è comunicata ufficialmente dalla società di gestione con un preavviso di almeno 30 giorni in un quotidiano nazionale dei paesi in cui sono distribuite le quote del fondo, con l'avvertenza che i detentori di quote in questo periodo hanno diritto a restituire le quote al loro rispettivo valore senza spese aggiuntive.

Appendice all'articolo 5 comma 1 lettera c) del regolamento di base

A. Borse in paesi europei che non sono paesi membri dell'Unione europea e non fanno parte degli altri paesi aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo

Svizzera

Borsa elettronica svizzera

**Polonia** Varsavia

**Slovacchia** Bratislava

Repubblica Ceca

Praga

**Ungheria**Budapest

B. Borse in paesi extraeuropei

**Argentina**Buenos Aires

Australia

ASX (Sydney, Hobart, Melbourne, Perth)

**Brasile**San Paolo
Rio de Janeiro

**Cile** Santiago

Cina

Borsa di Hong Kong

India
Bombay
Calcutta
Delhi
Madras

**Indonesia**Borsa di Giacarta

**Giappone** Tokio Osaka Nagoya Kyoto Fukuoka Niigata Sapporo Hiroshima

Canada Toronto Vancouver Montreal

**Corea** Seoul

**Malesia** Kuala Lumpur

**Messico**Città del Messico

**Nuova Zelanda** Wellington Christchurch-Invercargill

Christenurch-invercary

Auckland

**Perù** Lima

**Filippine** Manila

**Singapore** Borsa di Singapore

**Sudafrica**Johannesburg

**Taiwan** Taipei

**Tailandia** Bangkok

USA

American Stock Exchange (AMEX) New York Stock Exchange (NYSE)

Pacific Stock Exchange

Filadelfia Chicago Boston Cincinnati C. Mercati regolamentati in paesi che non sono paesi membri dell'Unione europea e non fanno parte degli altri paesi aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo

Giappone

Over the Counter Market

Canada

Over the Counter Market

Corea

Over the Counter Market

**Svizzera** Borsa di Berna

**USA**NASDAQ-System

Over the Counter Market (mercati organizzati dal NASD come Over the Counter Equity Market, Municipal Bond Market, Government Securities Market, Corporate Bonds and Public Direct Participation Programs)

Over the Counter Market dei membri dell'International Securities Market Association (ISMA), Zurigo

### Regolamento Speciale Deka-EuroStocks

in abbinamento al regolamento di base redatto dalla Deka International S.A. per il proprio fondo d'investimento costituito ai sensi della Parte I della Legge del 2002 sotto forma di fonds commun de placement nella versione valida dal 29 febbraio 2008.

### Articolo 1 Il fondo

Per Deka-EuroStocks (di seguito il "Fondo"), il regolamento di base redatto dalla Deka International S.A. per il proprio fondo d'investimento emesso ai sensi della Parte I della legge del 2002 sotto forma di fonds commun de placement costituisce, nella sua versione di volta in volta vigente, parte integrante del presente regolamento speciale. Il regolamento di base è stato depositato presso il registro lussemburghese di commercio e delle società e l'annuncio relativo a tale atto di deposito è stato pubblicato il 28 febbraio 2004 nel *Mémorial*.

# Articolo 2 Politica d'investimento

- L'obiettivo principale della politica d'investimento di Deka-EuroStocks è conseguire sui mercati azionari europei un adeguato rendimento complessivo in euro da crescita e utili di capitale.
- 2. A tal fine si prevede di investire il patrimonio del fondo, secondo il principio della diversificazione del rischio e nel rispetto delle direttive generali valide per la politica d'investimento ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di base, prevalentemente in azioni di imprese con sede giuridica o attività economica prevalente in un paese europeo. La quota di azioni di imprese con sede giuridica o attività economica prevalente in uno stato membro dell'Unione Europea, che partecipi all'Unione Monetaria Europea, non può essere

inferiore complessivamente al 50% del patrimonio netto del fondo.

Le tecniche e gli strumenti relativi a titoli utilizzati nell'ambito dell'articolo 5 comma 1 lettera g) del regolamento di base possono mirare anche a scopi diversi dalla copertura e includono tra l'altro opzioni, contratti finanziari a termine, swap, contratti a termine su divise, nonché combinazioni degli stessi.

La società di gestione concluderà le operazioni summenzionate esclusivamente con istituti finanziari di prim'ordine in qualità di partner commerciali, specializzati in tali operazioni e la cui solvibilità sia stata classificata da un'agenzia di rating come "investment grade".

- 3. Si possono acquistare quote e azioni di organismi d'investimento collettivo ai sensi dell'articolo 5 comma 1 lettera e) del regolamento di base fino a un massimo del 10% del patrimonio netto del fondo.
- 4.È altresì consentito detenere depositi bancari ai sensi dell'articolo 5 comma
  1 lettera f) del regolamento di base nonché liquidità ai sensi dell'articolo 5 comma 3 del regolamento di base.
- 5.Ad integrazione dell'articolo 9 comma 1 del regolamento di base, il fondo potrà concedere o prendere in prestito titoli nell'ambito di un sistema standardizzato organizzato da un istituto di compensazione riconosciuto o altro istituto finanziario di prima categoria specializzato in questo tipo di operazioni o di un contratto quadro standard.
- 6. Ad integrazione dell'articolo 9 comma 2 del regolamento di base, la garanzia ricevuta dal fondo nell'ambito del prestito di titoli può consistere anche in azioni.

Le parti con le quali sono stipulati i contratti di prestito dei titoli devono avere sede in un Paese membro dell'Unione Europea o altro Paese dello Spazio Economico Europeo o negli Stati Uniti d'America, Canada, Hong Kong, Giappone, Nuova Zelanda o altro Paese con equivalente vigilanza degli organi bancari. Le azioni consegnate a garanzia devono essere incluse in un indice locale di questi paesi.

La gestione del capitale attribuito in garanzia viene ricalcolata quotidianamente e adeguata di conseguenza.

### Articolo 3 Quote

- 1. A decorrere dall'1 gennaio 2007 le quote delle categorie del fondo sono garantite esclusivamente da certificati globali intestati al detentore. Sono fatti salvi i diritti degli attuali investitori. I certificati di partecipazione continuano ad essere validi. Gli investitori non hanno diritto a ricevere certificati singoli.
- 2. Per il fondo sono previste quote delle categorie CF, TF (T) e F (T).
- 3. Le quote di una categoria non possono essere convertite in quote di un'altra categoria del fondo.

### Articolo 4 Valuta di riferimento del fondo, giorno di valutazione

- 1. La valuta di riferimento del fondo è l'euro.
- 2. Il giorno di valutazione è ogni giorno, che è al contempo giorno di borsa in Lussemburgo e a Francoforte sul Meno. Nei giorni di apertura della borsa che sono festività di legge in una delle suddette località, come pure il 24 e il 31 dicembre, di norma la valutazione non viene effettuata. La società di gestione può decidere di effettuare la valutazione in tali giorni, nel qual caso se ne darà notizia mediante pubblicazione su due quotidiani. Uno di questi quotidiani deve essere un giornale lussemburghese.

### Articolo 5 Emissione di quote

- 1. Le quote vengono emesse in qualsiasi giorno di valutazione. Il prezzo di emissione per quote delle categorie CF e F (T) è il valore unitario ai sensi dell'articolo 12 del regolamento di base più una provvigione di vendita fino al 5,26% del valore unitario, applicata a favore degli agenti di distribuzione. Il prezzo di emissione per quote della categoria TF è il valore unitario. Al prezzo di emissione possono aggiungersi tasse o altri oneri dovuti nei rispettivi paesi di distribuzione.
- 2.Il prezzo di emissione è pagabile entro due giorni lavorativi bancari successivi al relativo giorno di valutazione.

### Articolo 6 Rimborso di quote

- 1. Ai sensi dell'articolo 12 del regolamento di base, il prezzo di rimborso delle quote di tutte le categorie corrisponde al valore unitario. Dal prezzo di emissione possono essere dedotti tasse o altri oneri dovuti nei rispettivi paesi di distribuzione.
- 2.Il prezzo di rimborso è pagabile due giorni lavorativi bancari successivi al relativo giorno di valutazione.

### Articolo 7 Utilizzo dei proventi

1. Di norma, per le quote delle categorie CF e TF si prevede la distribuzione agli investitori da parte della società di interessi, dividendi e proventi derivanti da operazioni di prestito e pronti contro termine non destinati alla copertura di spese, ai sensi dell'articolo 15 commi da 2 a 4 del regolamento di base. Sono destinati alla distribuzione anche i profitti sulle vendite e altri proventi. La direzione della società di gestione decide annualmente, in funzione degli aspetti economici e delle necessità, se e in quale misura avrà luogo la distribuzione.

- 2.La distribuzione eventuale avviene con cadenza annuale, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio.
- 3. Per le quote della categoria F (T) non è prevista alcuna distribuzione di proventi. I proventi netti del fondo e gli utili da capitale, nonché altre entrate di tipo non ricorrente, attribuibili in percentuale alla categoria di quote F (T), vengono capitalizzati e reinvestiti nel fondo.

### Articolo 8 Banca depositaria

La banca depositaria è la DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A., Lussemburgo.

### Articolo 9 Spese

- 1. La società di gestione riceve dal patrimonio del fondo per l'amministrazione principale e l'amministrazione degli investimenti un compenso annuo non superiore al 2,00%, che verrà calcolato con quote mensili sul patrimonio netto medio del fondo durante il mese in questione e versato posticipatamente ogni mese.
- 2. Per la gestione del patrimonio del fondo, da attribuire alle quote della categoria CF e alle quote della categoria TF, la società di gestione può ottenere una commissione calcolata quotidianamente e basata sul risultato ("performance fee"), a condizione che la performance del fondo prima delle spese (commissione di gestione, commissione di distribuzione e commissione della banca depositaria) superi quella di un indice di riferimento. Tale indice è l'MSCI EMU Large Cap Net Index in EUR. La performance fee viene calcolata sul 25,00% della sovraperformance, anche in caso di andamento negativo dell'indice di riferimento e del valore unitario, a patto che il valore unitario sia superiore all'indice di riferimento. Per determinare la prestazione del gesto-

- re, nel calcolo della performance fee viene preso in esame l'arco di tempo più vicino possibile tra valutazione dell'indice e valutazione del fondo. Il periodo di calcolo è il rispettivo esercizio del fondo. L'eventuale sovra o sottoperformance del fondo non viene portata a nuovo. Al termine dell'esercizio, la performance fee esistente ed accantonata potrà essere prelevata dal patrimonio del fondo. La società di gestione ha la facoltà di calcolare un compenso minore. Nel caso in cui uno o tutti gli indici di riferimento vengano a mancare, la società di gestione stabilisce un altro indice o altri indici equiparabili che subentreranno al posto dell'indice menzionato. A integrazione dell'articolo 16 del regolamento di base, al fondo possono essere addebitate tutte le spese e i costi connessi con l'utilizzo dell'indice di riferimento di cui sopra.
- 3. Inoltre, la società di gestione può ricevere fino al 50% dei proventi derivanti dalla realizzazione di operazioni di prestito in titoli effettuate per conto del fondo sotto forma di commissione forfettaria in ragione delle spese sostenute per la preparazione e la realizzazione di tali operazioni di prestito in titoli.
- 4.La banca depositaria riceve dal patrimonio del fondo:
  - a) un compenso annuo per l'attività di banca depositaria per un importo non superiore allo 0,24%, che verrà calcolato con quote mensili sul patrimonio netto medio del fondo durante il mese in questione e versato posticipatamente ogni mese;
  - b) un'usuale commissione bancaria per le spese di istruzione per operazioni eseguite per conto del fondo;
  - c) spese e oneri sostenuti dalla banca depositaria per incarichi legittimi e di mercato conferiti a terzi ai sensi dell'articolo 4 comma 3 del regolamento di base in relazione alla custodia di beni patrimoniali del fondo.

5. Sulla quota del patrimonio netto del fondo da attribuire alle quote della categoria TF, viene addebitato a favore degli agenti di distribuzione di quote della categoria TF un compenso annuo non superiore all'1,50%, da calcolare sulla stessa quota del patrimonio netto del fondo nell'ultimo giorno di valutazione del relativo mese e da versare posticipatamente ogni mese alla società di gestione.

### Articolo 10 Esercizio finanziario

L'esercizio del fondo si chiude il 30 settembre di ogni anno.

### III. Appendice I vostri partner nello Sparkassen-Finanzgruppe

### Società di gestione

Deka International S.A. 5, rue des Labours 1912 Lussemburgo Lussemburgo

### Capitale proprio (al 31 dicembre 2006)

sottoscritto: EUR 10,4 milioni versato: EUR 10,4 milioni di rischio: EUR 58,5 milioni

# Consiglio di amministrazione della società di gestione

### Presidente

Rainer Mach Consigliere e amministratore delegato della DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A. Lussemburgo

### **Vice Presidente**

Matthias Ewald Amministratore della Deka FundMaster Investmentgesellschaft mbH, Francoforte sul Meno

# Membro del consiglio di amministrazione

Holger Knüppe Direttore partecipazioni DekaBank Deutsche Girozentrale, Francoforte sul Meno

### **Direzione**

Holger Hildebrandt Direttore della Deka International S.A., Lussemburgo

Alfred Brandner Direttore della Deka International S.A., Lussemburgo

### Banca depositaria e agente di pagamento, che su richiesta custodisce anche le quote

DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A. 38, avenue John F. Kennedy 1855 Lussemburgo Lussemburgo

### Capitale proprio (al 31 dicembre 2006)

EUR 156,1 milioni

# Società di revisione per i fondi e la società di gestione

PricewaterhouseCoopers S.à r.l. 400, route d'Esch 1471 Lussemburgo Lussemburgo

### Agente di pagamento e di informazioni nella Repubblica Federale di Germania

DekaBank Deutsche Girozentrale Mainzer Landstraße 16 60325 Francoforte Germania

# Agente di pagamento e di informazioni in Austria

Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank Aktiengesellschaft Hypo-Passage 1 6900 Bregonza Austria

I dati qui sopra riportati sono aggiornati rispettivamente nelle relazioni annuali e semestrali.

# La società di gestione amministra i seguenti fondi:

### 1. Fondi di investimento ai sensi della Parte I della Legge lussemburghese del 20 dicembre 2002 sugli Organismi di investimento collettivo

Deka-AktienEuropa Invest
Deka-AktienGlobal Invest
Deka-ConvergenceAktien
Deka-ConvergenceRenten
Deka-CorporateBond Euro
Deka-CorporateBond High Yield Euro

Deka-DiscountStrategie 5y

Deka-EuroFlex Plus Deka-EuropaValue Deka-EuroStocks

Deka-Global ConvergenceRenten

DekaLux-GlobalValue

Deka-BF EuroRenten Total Return

Deka-ImmoflexGlobal
Deka-MiddleEast
Deka-OptiCash
Deka-OptiRent 1y
Deka-OptiRent 3y
Deka-OptiRent 5y
DekaTeam-GlobalGrowth
Deka-Treasury Cash Plus
Deka-Wandelanleihen

### ClassicFonds

Deka-Commodities Deka-EuroGarant 1 Deka-EuroGarant 2 Deka-EuroGarant 3 Deka-Flex: (con i comparti)

Deka-Flex: Euro Deka-Flex: USD Deka-GeldmarktPlan Deka-GlobalMakro

Deka-GlobalOpportunities Plus Deka-Institutionell GeldmarktGarant Deka-Institutionell (con i comparti) Deka-Institutionell OptiCash

Deka-Institutionell OptiFlex

DekaLux-Bond
DekaLux-Japan
DekaLux-Pazifik
Deka-PortableAlpha
Deka-PrivateEquity
Deka-Renten: Euro 1-3 CF
Deka-Renten: Euro 3-5 CF
Deka-Special Situations
DekaStruktur: Garant

Deka-Treasury (con i comparti) Deka-Treasury Cash

Deka-Treasury MultiCredit

**Deka-Weltzins** 

Deka-WorldTopGarant 1 Deka-WorldTopGarant 1 Deka-WorldGarant 1 Deka-WorldGarant 2

Fondi con durata limitata Deka-Best of Garant 10/2013 Deka-BORA Protect 3/2012 Deka-EuroGarant 5/2011 Deka-KickGarant 2006 Deka-KickGarant 2006 II Deka-OptiRent 12/2008 Deka-OptiRent 12/2009 Deka-PremiumGarant 6/2014 Deka-SpreadGarant 12/2013 Deka-WorldGarant 1/2008 Deka-WorldGarant 6/2008 Deka-WorldGarant 9/2008 Deka-WorldGarant 11/2008 Deka-WorldGarant 2/2009 Deka-WorldGarant 5/2009 Deka-WorldGarant 3/2011 Deka-WorldGarant 10/2011

Deka-WorldGarant 2/2009 Deka-WorldGarant 5/2009 Deka-WorldGarant 3/2011 Deka-WorldGarant 10/2011 Deka-WorldGarant 11/2011 Deka-WorldGarant 1/2012 Deka-WorldGarant 2/2012 Deka-WorldGarant 3/2012 Deka-WorldGarant 4/2012 Deka-WorldGarant 8/2012

Deka-WorldGarant 10/2012

Deka-WorldGarant BestStart 4/2012

Deka-WorldGarant Plus 10/2010

Deka-WorldGarant Plus 2/2011
Deka-WorldGarant Plus 5/2011
Deka-WorldGarant Plus 10/2011
Deka-WorldGarant Plus 6/2012
Deka-TopGarant (con i comparti)
Deka-TopGarant 2018-2021
Deka-TopGarant 2022-2025
Deka-TopGarant 2026-2029
Deka-TopGarant 2030-2033
Deka-TopGarant 2034-2037
Deka-TopGarant 2038-2041
Deka-TopGarant 2042-2045
Deka-TopGarant 2046-2049
Deka-TopGarant 2050-2053

Deka-ZielGarant (con i comparti)
Deka-ZielGarant 2010-2013
Deka-ZielGarant 2014-2017
Deka-ZielGarant 2018-2021
Deka-ZielGarant 2022-2025
Deka-ZielGarant 2026-2029
Deka-ZielGarant 2030-2033
Deka-ZielGarant 2034-2037
Deka-ZielGarant 2038-2041

Deka-ZielGarant 2042-2045 Deka-ZielGarant 2046-2049

Deka-ZielGarant 2050-2053

### TradingFonds

Deka 10/2007 (3 Jahre roll-over)
DekaLux-Deutschland
DekaLux-Europa
DekaLux-MidCap
DekaLux-USA TF
Deka-Wachstum

### 2. Fondi di investimento ai sensi della Parte II della Legge lussemburghese del 20 dicembre 2002 sugli Organismi di investimento collettivo

**Deka-Treasury International** 

### ClassicFonds

Deka-Cash

Deka-Liquiditätsmanagement

Deka-Zinsbuch Plus

DekaStruktur: (con i comparti) DekaStruktur: ErtragPlus DekaStruktur: Wachstum DekaStruktur: Chance

DekaStruktur: 2 (con i comparti)
DekaStruktur: 2 (con i comparti)
DekaStruktur: 2 Wachstum
DekaStruktur: 2 Chance
DekaStruktur: 2 ChancePlus
DekaStruktur: 3 (con i comparti)
DekaStruktur: 3 ErtragPlus
DekaStruktur: 3 Wachstum
DekaStruktur: 3 Chance
DekaStruktur: 3 ChancePlus
DekaStruktur: 4 (con i comparti)

DekaStruktur: 4 Ertrag DekaStruktur: 4 ErtragPlus DekaStruktur: 4 Wachstum DekaStruktur: 4 Chance DekaStruktur: 4 ChancePlus DekaStruktur: V (con i comparti)

DekaStruktur: V Ertrag DekaStruktur: V ErtragPlus DekaStruktur: V Wachstum DekaStruktur: V Chance DekaStruktur: V ChancePlus

### Offerti solo tramite partner speciali

BerolinaCapital (con i comparti)

BerolinaCapital Ertrag BerolinaCapital Sicherheit BerolinaCapital Wachstum BerolinaCapital Chance BerolinaCapital Premium

### TradingFonds

DekaLux-Treasury: (con i comparti)

DekaLux-Treasury: Euro DekaLux-Treasury: USD

Deka-S Rendite 1/2008 (5 Jahre roll-over)

### Offerti solo tramite partner speciali

DekaLux-Mix: (con i comparti)

DekaLux-Mix: E1 DekaLux-Mix: E1+ DekaLux-Mix: SE DekaLux-Mix: W1 DekaLux-Mix: C1 DekaLux-Mix: C1+ DekaLux-Mix: SC DekaLux-Mix: E1+/A DekaLux-Mix: W1/A DekaLux-Mix: C1/A

La società di gestione amministra anche fondi secondo la legge del 13 febbraio 2007.

### IV. Brevi cenni sulle norme tributarie tedesche

I dettagli relativi alla tassazione dei proventi di questo fondo verranno pubblicati nelle relazioni annuali.

Le note generali di natura fiscale riportate di seguito si basano sulle norme giuridiche attualmente note Non è tuttavia possibile garantire che la valutazione fiscale non subisca modifiche in base alla legislazione, a sentenze o a decreti dell'amministrazione tributaria, cosa che può verificarsi anche retroattivamente con effetti sulle conseguenze fiscali di seguito descritte.

Le affermazioni di natura fiscale generale non possono prendere in considerazione tutti gli aspetti risultanti dalla situazione particolare di ogni singolo detentore di quote. Per questo motivo si Consiglia ai detentori interessati di rivolgersi a un consulente fiscale o a un avvocato per ottenere una consulenza sulle conseguenze fiscali dell'investimento in fondi.

Il fondo, in qualità di patrimonio di scopo, è esente dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta sulle attività produttive. I proventi soggetti a imposta di un patrimonio d'investimento vengono fiscalmente considerati entrate di capitale per gli investitori privati, mentre per le imprese vengono considerati proventi della gestione.

La legislazione fiscale richiede un trattamento differente a seconda che si tratti della determinazione di proventi imponibili o di proventi da capitale imponibili.

# Quote di patrimonio privato (soggetti fiscalmente residenti)

# Utili derivanti dalla vendita di titoli da contratti a termine

Gli utili derivanti dalla vendita di titoli e gli utili derivanti da contratti a termine realizzati a livello del fondo sono sempre esenti da imposte per il detentore di quote (articolo 2 comma 3 n. 1 della Legge sulle imposte per gli investimenti InvStG).

### Interessi e proventi assimilabili

Gli interessi e altri proventi di norma sono assoggettati a imposta presso il detentore di quote, indipendentemente dal fatto che questi vengano distribuiti o capitalizzati.

I proventi distribuiti del fondo sono soggetti, in caso di custodia in Germania, a una parziale ritenuta d'imposta sugli interessi e al contributo di solidarietà. In tal caso si tratta soltanto di un acconto d'imposta che può essere poi portato in detrazione dal debito d'imposta definitivo sul reddito del detentore di quote. Essa però non riguarda la distribuzione del dividendo tassabile complessiva, ma in particolare i proventi da interessi e gli altri proventi.

I dividendi tedeschi ed esteri, i ricavi derivanti dalla vendita di titoli e di diritti di opzione su quote di società di capitale, i ricavi conseguiti con operazioni a termine nonché redditi, alla cui tassazione la Repubblica Federale di Germania ha rinunciato in virtù della Convenzione contro la doppia imposizione, sono esenti dalla ritenuta d'imposta sugli interessi.

Per i dettagli sulla ritenuta d'imposta dei proventi distribuiti del fondo consultare la relazione annuale e le pubblicazioni delle basi imponibili.

Un detentore di quote può non essere assoggettato alla ritenuta d'imposta qualora sia fiscalmente residente e presenti una richiesta di esenzione, purché le quote di reddito imponibili non superino EUR 801 in caso di singola dichiarazione dei redditi ovvero EUR 1.602 in caso di dichiarazione congiunta dei redditi di coniugi.

Lo stesso vale anche per la presentazione di un certificato di non imposizione e per detentori di quote stranieri che attestano la posizione di soggetti stranieri ai fini fiscali.

Se il detentore di quote residente in Germania deposita le quote di un fondo di distribuzione o di capitalizzazione parziale in un deposito tedesco presso la società d'investimento o un altro istituto di credito (caso di deposito), l'istituto di credito che cura il deposito in qualità di agente di pagamento non applica la ritenuta d'imposta sugli interessi nel caso in cui, prima del termine fissato per la distribuzione, venga presentata una richiesta di esenzione emessa per un importo sufficiente, secondo il modello ufficiale, o un certificato di non imposizione rilasciato dall'ufficio delle imposte per la durata di tre anni. In tal caso, il detentore di quote riceverà l'accredito dell'intera distribuzione senza alcuna detrazione.

In caso di fondi di capitalizzazione, la ritenuta sugli interessi non si applica al momento della capitalizzazione nemmeno per la custodia di depositi sul territorio tedesco. Viceversa, i proventi soggetti alla ritenuta d'imposta sugli interessi cumulati e raggruppati all'atto della vendita delle quote di fondi tramite un depositario tedesco vengono documentati con la ritenuta d'imposta sugli interessi. Con la presentazione di una richiesta di esenzione o di un certificato di non imposizione, però, è possibile evitare tale imposizione.

Qualora la richiesta di esenzione ovvero il certificato di non imposizione non vengano presentati ovvero non vengano presentati in tempo utile, il detentore di quote riceverà in ogni caso dal depositario un certificato fiscale che attesta l'avvenuta trattenuta e l'avvenuto versamento della ritenuta d'imposta sugli interessi. Il detentore di quote ha quindi la possibilità di detrarre la ritenuta d'imposta sugli interessi già anticipata dall'imposta sul reddito a debito in sede di dichiarazione dei redditi. Questo vale anche per i proventi eccedenti il limite di richiesta di esenzione.

Se le quote dei fondi di distribuzione non sono custoditi in un deposito e le cedole del dividendo vengono presentate per la riscossione in un istituto di credito tedesco (deposito in proprio), verrà operata la detrazione della ritenuta d'imposta sugli interessi pari al 35% e del contributo di solidarietà. Il detentore di quote riceve su richiesta un certificato fiscale per poter detrarre tale ritenuta
e il contributo di solidarietà in sede di
dichiarazione dei redditi. Nel caso di
quote di fondi di capitalizzazione custoditi in proprio, la ritenuta d'imposta
sugli interessi ammonta al 30%. Il
detentore di quote dovrà inoltre richiedere, allegando la necessaria documentazione probatoria, lo scomputo della
ritenuta d'imposta sugli interessi e del
contributo di solidarietà nella propria
dichiarazione dei redditi.

#### Dividendi tedeschi ed esteri

I dividendi tedeschi ed esteri, che vengono distribuiti o capitalizzati dal fondo, sono tassabili per il detentore di quote solo al 50% (cosiddetto procedimento di imposizione al 50%).

### Proventi fiscali negativi

Se un tipo di provento fiscale del fondo risulta complessivamente negativo, tale valore viene riportato a nuovo a livello di fondo e può essere compensato a livello di fondo con determinati proventi positivi soggetti a tassazione degli anni successivi. Non è prevista l'imputazione diretta dei proventi fiscali negativi sul detentore di quote. Gli importi negativi avranno quindi effetto sull'imposta sul reddito del detentore di quote solo nella dichiarazione dei redditi (anno fiscale) relativa all'anno in cui si chiude l'esercizio del fondo, ovvero in cui avviene la distribuzione per l'esercizio del fondo per il quale sono stati compensati gli importi fiscali negativi a livello di fondo. Non è possibile imputare precedentemente tali importi all'imposta sul reddito del detentore di quote.

### Utili intermedi

Gli interessi, i diritti d'interessi, i relativi incassi da certificati di quote di altri fondi contenuti in percentuale nei proventi derivanti dal rimborso o dalla vendita di quote o dalla cessione dei diritti garantiti dai certificati di partecipazione

nonché gli utili intermedi propri del fondo sono soggetti a imposta in quanto redditi da capitale (utile intermedio ai sensi dell'articolo 1 comma 4 InvStG). L'utile intermedio è soggetto alla ritenuta d'imposta sugli interessi. Si applica per analogia quanto sopra esposto in relazione allo svolgimento della procedura della tassazione alla fonte degli interessi. L'utile intermedio viene calcolato ogni giorno di valutazione dalla società d'investimento e pubblicato unitamente al prezzo di rimborso. La componente di reddito pagata dal detentore di quote nel prezzo di emissione (utile intermedio pagato) è detraibile come reddito negativo nel corrispondente anno solare dagli utili intermedi incassati o da altri proventi soggetti alla ritenuta d'imposta sugli interessi, ad esempio distribuzioni su certificati di quote di fondi d'investimento. L'obbligo fiscale sull'utile intermedio incassato o sui proventi da interessi incassati nelle distribuzioni o sui proventi da interessi capitalizzati si estende pertanto alla durata concreta del possesso da parte del detentore di quote (soluzione al netto modificata).

# Utili da vendita a livello di detentori di quote

Il detentore di quote deve versare le imposte sulla vendita delle sue quote, qualora non le detenga per più di dodici mesi nel suo patrimonio privato. Le relative perdite possono essere compensate con utili da vendita nell'ambito delle entrate da operazioni di vendita private anche dell'esercizio precedente o degli esercizi futuri, laddove l'utile viene ridotto degli utili intermedi incassati o aumentato degli utili intermedi pagati, in modo che non sia possibile giungere a una doppia registrazione fiscale degli utili intermedi. In caso di vendita delle quote al termine della scadenza di cui sopra, si deve tassare solo l'utile intermedio conseguito fino a quel momento.

# Quote in conto capitale (soggetti fiscalmente residenti)

### Utili derivanti dalla vendita di titoli e da contratti a termine

Gli utili derivanti dalla vendita di titoli e da contratti a termine, se capitalizzati, non sono di rilevanza fiscale per il detentore di quote. Se distribuiti, questi utili vanno imputati fiscalmente a livello del detentore di quote. In tal caso, gli utili da vendita di azioni sono esenti da imposta nell'ambito dell'articolo 8b della legge sull'imposta delle persone giuridiche (KStG) al 95% (per detentori di quote che sono persone giuridiche) o al 50% (per le altre imprese che detengono quote, p. es. ditte individuali). I quadagni derivanti dalla vendita di obbligazioni e i guadagni derivanti da contratti a termine sono invece totalmente assoggettati alle imposte.

### Interessi e proventi assimilabili

Gli interessi e altri proventi di norma sono assoggettati a imposta presso il detentore di quote, indipendentemente dal fatto che questi vengano distribuiti o capitalizzati.

Se le quote sono in conto capitale e se il depositario si trova in Germania è possibile evitare la ritenuta d'imposta o ottenere un abbuono di tale ritenuta nonché il rimborso dell'imposta sul reddito da capitali solo dietro presentazione del relativo certificato di non imposizione. In caso contrario, il detentore di quote riceverà un certificato fiscale relativo alla ritenuta d'imposta e all'imposta sui redditi da capitale imputabile.

### Dividendi tedeschi ed esteri

Per le persone giuridiche, i dividendi di società per azioni tedesche ed estere distribuiti o capitalizzati su quote in conto capitale non sono imponibili nell'ambito dell'articolo 8b KStG al 95%. Per le ditte individuali, tali proventi vengono assoggettati (come per gli investitori privati) a imposta sul reddito al 50% (procedura di imposizione al

50%). I dividendi sono soggetti all'imposta sulle attività produttive.

### Proventi fiscali negativi

Se un tipo di provento fiscale del fondo risulta complessivamente negativo, tale valore viene riportato a nuovo a livello di fondo e può essere compensato a livello di fondo con determinati proventi positivi dello stesso tipo soggetti a tassazione degli anni successivi. Non è prevista l'imputazione diretta dei proventi fiscali negativi sul detentore di quote. Gli importi negativi avranno quindi effetto sull'imposta sul reddito o reddito d'impresa del detentore di quote solo nella dichiarazione dei redditi (anno fiscale) relativa all'anno in cui si chiude l'esercizio del fondo, ovvero in cui avviene la distribuzione per l'anno d'esercizio del fondo per il quale sono stati compensati gli importi fiscali negativi a livello di fondo. Non è possibile imputare precedentemente tali importi all'imposta sul reddito o reddito d'impresa del detentore di quote.

### **Utile intermedio**

Anche per le imprese che detengono quote, l'utile intermedio in caso di vendita o il rimborso delle quote è soggetto alla ritenuta d'imposta sugli interessi. Quanto sopra esposto sull'esecuzione della procedura relativa alla ritenuta d'imposta sugli interessi si applica in modo analogo.

# Utili da vendita a livello di detentori di quote

Gli utili derivanti dalla vendita di quote in conto capitale sono sostanzialmente esenti da imposte al 95% per le persone giuridiche ai sensi dell'articolo 8b KStG, qualora si tratti di dividendi e utili realizzati e non realizzati del fondo derivanti da azioni tedesche ed estere (utile azionario). Per le imprese individuali, questi utili derivanti dalla vendita sono tassabili solo al 50%.

La società d'investimento pubblica l'utile azionario come tasso percentuale del valore delle quote di fondi di investimento nei giorni di valutazione.

# Soggetti fiscalmente non residenti (depositario in Germania)

Nel caso in cui un soggetto fiscalmente non residente depositi quote di fondi di distribuzione presso un istituto di credito tedesco (caso di deposito), è possibile evitare la ritenuta d'imposta sugli interessi qualora documenti la propria posizione fiscale di soggetto straniero. Qualora l'istituto di credito che amministra il deposito non sia a conoscenza della posizione di soggetto straniero, ovvero tale posizione non sia tempestivamente documentata, il detentore di quote straniero, sulla base del procedimento di rimborso indicato nell'articolo 37 comma 2 del testo unico delle leggi tributarie (AO), deve richiedere il rimborso della ritenuta d'imposta sugli interessi versata. È competente l'ufficio delle imposte per imprese del depositario.

Per la certificazione dei proventi a lui imputabili, il detentore di quote ottiene su richiesta un certificato fiscale attestante le imposte pagate (imposta sul reddito da capitale/ritenuta d'imposta sugli interessi, contributo di solidarietà).

### Contributo di solidarietà

Sugli importi dovuti per la ritenuta d'imposta derivanti da distribuzioni o utili intermedi viene prelevato un contributo di solidarietà del 5,5%. Il contributo di solidarietà è detraibile dall'imposta sul reddito.

### Ritenuta d'imposta estera

La ritenuta d'imposta sui proventi esteri viene parzialmente applicata nelle nazioni di origine.

Il fondo può detrarre l'imposta alla fonte compensabile come costi di pubblicità. In questo caso, la ritenuta d'imposta estera non può essere né compensata né detratta dal detentore di quote.

Se la società d'investimento non esercita il proprio diritto di opzione sulla detrazione della ritenuta alla fonte estera a livello di fondo, la ritenuta alla fonte imputabile è detraibile, su richiesta dell'investitore, all'atto della determinazione del reddito complessivo oppure va computata sulla quota di imposta sul reddito o reddito d'impresa tedesca del detentore di quote che non viene imputata sui relativi proventi stranieri.

# Rischio di modifica a posteriori delle basi imponibili

La società d'investimento straniera deve documentare all'Ufficio centrale federale delle imposte, su richiesta ed entro tre mesi, le basi imponibili in caso di distribuzione del dividendo, capitalizzazione parziale o totale, proventi che valgono come proventi confluiti ma non ancora assoggettati alla deduzione fiscale, utile azionario e utile intermedio. Qualora si stabilisse che l'entità dei dati forniti sia errata, l'importo corretto deve essere applicato nelle pubblicazioni dell'esercizio corrente in tale momento.

### Direttiva UE sul risparmio

Per dichiarazioni in ordine alla direttiva UE sul risparmio consultare il paragrafo 9 "Imposte" del prospetto informativo.

# Imposizione trasparente, semitrasparente e non trasparente

I principi d'imposizione sopra menzionati (cd. "imposizione trasparente") si applicano, ad eccezione di quanto asserito sull'utile intermedio e azionario, solo nel caso in cui vengano rese note le basi imponibili ai sensi dell'articolo 5 comma 1 frase 1 InvStG.

Laddove le condizioni di cui all'articolo 5 comma 1 n. 1 lettere c) o f) InvStG non sussistano, i proventi saranno inte-

ramente assoggettati ad imposta (cd. "imposizione semitrasparente").

In caso di violazione dell'obbligo di pubblicazione di cui all'articolo 5 comma 1 InvStG e se non si tratta di un caso di "imposizione semitrasparente", si dovranno imputare al detentore di quote le distribuzioni e il 70% dell'importo eccedente risultante tra il primo e l'ultimo prezzo di rimborso della quota di investimento fissati nell'anno solare; va imputato almeno il 6% dell'ultimo prezzo di rimborso fissato nell'anno solare (cd. "imposizione non trasparente").

# Comparti trasparenti, semitrasparenti e non trasparenti e tassazione addizionale

Qualora il fondo venga investito in quote di altri patrimoni d'investimento, per i quali vale la legge sulle imposte per gli investimenti InvStG, si applica aggiuntivamente quanto esposto nel precedente punto "Imposizione trasparente, semitrasparente e non trasparente" a livello di questo patrimonio d'investimento. Ai sensi della classificazione fiscale come patrimonio d'investimento trasparente, semitrasparente e non trasparente si considerano fiscalmente i loro proventi o importi soggetti a tassazione a livello di fondo. Gli importi soggetti a tassazione di patrimoni d'investimento semitrasparenti e non trasparenti nei quali il fondo investe, sono un altro provento pienamente assoggettato a tassazione a livello di fondo.

Se il fondo investe in società, alle quali si applica la tassazione addizionale ai sensi dell'articolo 7 della Legge tedesca sul trattamento fiscale delle controllate estere (AStG), l'importo addizionale dell'imposta ai sensi dell'AStG di tali società di scopo a livello del fondo sono un altro provento pienamente assoggettato a tassazione a livello di fondo. Se i proventi rilevati come importo addizionale delle società di scopo vengono distribuiti al fondo, le distribuzioni del dividendo possono essere esenti dalle imposte in presenza di ulteriori requisiti.

In questo contesto si rimanda a quanto esposto sulla ritenuta d'imposta sugli interessi e altri proventi.

# Principali modifiche dovute alla legge sulla riforma fiscale per le società 2008

L'imposta forfettaria introdotta dalla legge sulla riforma fiscale per le società del 2008 avrà effetto in generale a partire dall'1 gennaio 2009 sulla tassazione di proventi da fondi d'investimento. Quanto di seguito esposto contiene, oltre alle principali modifiche, anche una panoramica sulle disposizioni transitorie rilevanti.

# Quote di patrimonio privato (soggetti fiscalmente residenti)

### Distribuzioni

D'ora in poi gli utili distribuiti dovranno essere dichiarati ai fini della tassazione dal detentore di quote senza eccezioni. Tali utili sono soggetti a un'imposta forfettaria del 25% (più contributo di solidarietà ed eventuale imposta per il culto), che in generale ha effetto di scudo fiscale. In caso di aliquota fiscale inferiore del contribuente, è prevista la procedura di verifica della convenienza.

Un detentore di quote può non essere assoggettato alla ritenuta d'imposta qualora sia fiscalmente residente e presenti una richiesta di esenzione, purché le quote di reddito imponibili non superino EUR 801 in caso di singola dichiarazione dei redditi ovvero EUR 1.602 in caso di dichiarazione congiunta dei redditi di coniugi. Lo stesso vale anche per la presentazione di un certificato di non imposizione e per detentori di quote stranieri che attestano la posizione di soggetti stranieri ai fini fiscali.

Nel caso in cui le quote non vengano custodite in un deposito e se non viene trattenuta alcuna imposta forfettaria, l'investitore è tenuto a dichiarare i proventi nella dichiarazione delle imposte.

### Ricavi equivalenti a distribuzioni

Nella misura in cui il fondo capitalizzi i proventi, tali proventi sono soggetti alla tassazione a livello di investitore anche senza distribuzione (cd. ricavi equivalenti a distribuzioni). Nei proventi equivalenti a distribuzioni non rientrano però gli utili da premi di opzioni, da operazioni a termine e da vendite di titoli. Il fondo parte dal presupposto che restino validi gli attuali principi della vendita di titoli, ma non può escludere che la vendita di determinati titoli venga trattata e tassata prevalentemente come reddito da capitale.

# Quote in conto capitale (soggetti fiscalmente residenti)

#### Proventi del fondo

I proventi del fondo in caso di distribuzione sono imponibili (tranne le seguenti eccezioni). Lo stesso vale per ricavi equivalenti a distribuzioni.

### Utili dalla vendita di titoli, utili da vendite allo scoperto con titoli e utili da operazioni a termine

Gli utili dalla vendita di titoli (compresi gli utili del fondo di fondi dalla vendita di fondi target), gli utili da vendite allo scoperto con titoli e gli utili da operazioni a termine dei fondi target devono essere trattati dall'investitore quando vengono distribuiti. Gli utili dalla vendita e gli utili dalla vendita allo scoperto di azioni sono esenti da imposte al 95% (se l'investitore è una persona giuridica) o al 40% (se si tratta di un altro investitore commerciale, ad esempio un'impresa individuale). Gli utili derivanti dalla vendita di operazioni a termine, al contrario, sono interamente imponibili.

### Dividendi tedeschi ed esteri

Per le persone giuridiche i dividendi di società per azioni nazionali ed estere distribuiti su quote in conto capitale non sono imponibili al 95%. In caso di ditte individuali e altri investitori commerciali, questi proventi sono tassati al 60% (procedura per le entrate parziali). I dividendi sono soggetti all'imposta sulle attività produttive.

# Utili dell'investitore derivanti da vendite

Gli utili dalla vendita di quote in conto capitale per le imprese sono esenti dall'imposta sul reddito d'impresa al 95%, nella misura in cui si tratti di dividendi e utili realizzati del fondo di fondi o del fondo target da azioni domestiche ed estere (utile azionario positivo). Le ditte individuali e gli investitori commerciali devono tassare questi utili al 60%.

Gli utili dalla vendita di quote nel patrimonio privato restano non imponibili ai fini dell'imposta sul reddito, a condizione che le quote siano state mantenute per più di un anno e che siano state acquistate prima dell'1 gennaio 2009.

### Soggetti fiscalmente non residenti

Nel caso in cui un soggetto fiscalmente non residente depositi quote di fondi di distribuzione presso un istituto di credito tedesco (caso di deposito), è possibile evitare la ritenuta d'imposta sugli interessi qualora documenti la propria posizione fiscale di soggetto straniero. Le affermazioni sul diritto vigente sono ancora valide.

I dividendi domestici, però, sono imponibili anche per i soggetti fiscalmente non residenti

Viene operata una ritenuta d'imposta del 25% anche se l'investitore estero non affida le quote alla custodia di istituti di credito domestici e presenta all'incasso le cedole dei dividenti presso un istituto di credito domestico. Lo stesso vale per la custodia in proprio delle quote di fondi a capitalizzazione.

# Regolamentazione per il trasferimento

Gli investitori che acquistano e detengono nel patrimonio privato le loro quote prima dell'1 gennaio 2009, possono ancora incassare in esenzione d'imposta gli utili dalla vendita di titoli, gli utili da vendite allo scoperto con titoli e gli utili da operazioni a termine, che vengono conseguiti a livello di fondo, a condizione che i titoli siano stati acquistati prima dell'1 gennaio 2009 o che il contratto a termine sia stato stipulato prima dell'1 gennaio 2009.

Si attesta che il presente prospetto è traduzione fedele dell'ultimo prospetto approvato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.



### Deka International S.A.

5, rue des Labours 1912 Lussemburgo Casella postale 5 45 2015 Lussemburgo Lussemburgo

Telefono: (+352) 3409-39 Telefax: (+352) 3409-2293

www.deka.lu

